

CI SEDUTA

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1996

Presidenza del Presidente SELIS

ind i

della Vicepresidente CHERCHI

INDICE

Disegno di legge: "Programmi Integrati d'area"
(156). (Discussione degli articoli e approvazione):

BALLERO 3609-3612-3615-3619-3621-3622-
..... 3630-3633-3635

ONIDA, relatore .. 3610-3617-3619-3623-3625-3628

BIGGIO 3610-3613-3619-3621-3625-3626-
..... 3627-3629-3633

FLORIS 3610-3612-3616-3627-3628-3632-3634

FOIS PAOLO 3613

SCANO 3615-3633

CASU 3616

(Votazione segreta dell'emendamento numero
33) 3617

(Risultato della votazione) 3617

FRAU 3619-3622

SASSU 3619

SASSU, Assessore della programmazione, bi-
lancio, credito e assetto del territorio . 3619-3623-
..... 3626-3627-3628-3629-3631-3634-3636

ARESU 3623

BERTOLOTTI 3624-3631

NIZZI 3626-3630

BONESU 3629-3633

MACCIOTTA 3633

(Votazione segreta) 3637

(Risultato della votazione) 3637

Disegno di legge: "Norme urgenti relative a in-

carichi di coordinamento di strutture orga-
nizzative regionali" (181). (Discussione e
approvazione col titolo "Norme urgenti re-
lative a incarichi di coordinamento di strut-
ture organizzative regionali e soppressione
del comitato per l'organizzazione ed il per-
sonale"):

BONESU, relatore 3638-3642-3647

TUNIS MARCO 3639-3647-3648-3649

MACCIOTTA 3642

BALLERO 3643-3648-3650

FLORIS 3644-3648

MANUNZA, Assessore degli affari generali,
personale e riforma della Regione 3644

MARRACINI 3646

SCANO 3648

MONTIS 3648

(Votazione segreta dell'emendamento numero 3) 3648

(Risultato della votazione) 3648

(Votazione per appello nominale) 3651

(Risultato della votazione) 3651

Disegno di legge: "Fissazione di un termine
entro il quale i Comuni devono adeguarsi
alle prescrizioni dei Piani Territoriali Paesi-
stici" (159). (Discussione e approvazione):

FERRARI, relatore 3651

MANCHINU, Assessore degli enti locali, fi-
nanze ed urbanistica 3652

SCANO 3652

BALLERO 3654

(Votazione per appello nominale)	3654
(Risultato della votazione)	3655
Proposta di legge Ladu - Lorenzoni - Amadu - Ferrari - Boero - Carloni - Diana - Obino - Granara: "Norme per la prestazione di garanzia fideiussoria a favore dei produttori di latte vaccino" (188). (Discussione e approvazione):	
LADU, relatore	3655-3656
(Votazione per appello nominale)	3657
BALLERO	3657
BIGGIO	3657
(Risultato della votazione)	3657

La seduta è aperta alle ore 9 e 38.

VASSALLO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana dell'11 gennaio 1996, che è approvato.

**Discussione degli articoli del disegno di legge:
"Programmi integrati d'area" (156)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge numero 156. Ricordo che l'esame di questo disegno di legge era stato sospeso ieri, dopo la chiusura della discussione generale, per consentire alla Commissione di esaminare i numerosi emendamenti ad esso presentati. In attesa che gli emendamenti vengano distribuiti, sospendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9 e 39, viene ripresa alle ore 9 e 51)

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del Titolo.

VASSALLO, *Segretario*:

Titolo

Programmi integrati d'area.

PRESIDENTE. Al Titolo sono stati presentati gli emendamenti numeri 1, 12, 13, 14 e 15. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Ballero

La legge è divisa in due titoli: il primo comprende gli articoli 1 e 1/1; il secondo comprende gli altri, dall'articolo 2 all'articolo 11.

Il primo titolo è il seguente:

"Norme generali e Programmi integrati regionali".

Il secondo titolo è il seguente:

"Programmi integrati d'area finalizzati allo sviluppo locale". (1)

Emendamento sostitutivo totale Masala

Prima del testo legislativo viene inserito il seguente titolo:

"Norme integrative della legge regionale 1.08.1975, n. 33". (12)

Emendamento aggiuntivo Masala

Dopo il titolo è aggiunto il seguente:

"Art. 1/a

Oggetto della legge

1. La presente legge, nelle more della disciplina organica di riordino dei Comuni e Province, disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province tra loro e con la Regione Autonoma della Sardegna in materia di programmazione economica, al fine di realizzare un effi-

ciente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile". (13)

Emendamento aggiuntivo Masala

Dopo il titolo è aggiunto il seguente:

"Art. 1/b

Principi generali

1. La Regione determina gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli Enti locali.

2. I Comuni e le Province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Le forme e i modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della Regione, i criteri e le procedure per la formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali, nonché i modi e i procedimenti per la verifica della loro compatibilità con i programmi regionali verranno fissati con legge.

4. La Giunta regionale è impegnata a predisporre apposito disegno di legge per l'attuazione dei principi di cui al presente articolo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge". (14)

Emendamento aggiuntivo Masala

Dopo il titolo è aggiunto il seguente:

"Art. 1/c

Compiti di programmazione delle Province

1. La Provincia:

a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione;

b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali;

c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatica dei Comuni.

2. I programmi pluriennali sono trasmessi alla Regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica.

3. Il disegno di legge di cui all'articolo 1/b detterà le norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali medesimi". (15)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Ballero per illustrare l'emendamento numero 1.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Signor Presidente, colleghi consiglieri, l'emendamento numero 1 concerne l'inquadramento della legge, la quale, con gli emendamenti accolti dalla Commissione, riguarda sia i programmi di rilevanza regionale sia i programmi di rilevanza locale. La presenza di due titoli appare opportuna per facilitare il rinvio ai relativi articoli.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Onida.

ONIDA (Popolari), relatore. La Commissione accoglie l'emendamento numero 1.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 12 ha facoltà di parlare il consigliere Biggio.

BIGGIO (A.N.). L'emendamento numero

12 è ritirato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Onida. Ne ha facoltà.

ONIDA (Popolari), *relatore*. Poiché il presentatore degli altri emendamenti, l'onorevole Masala, è assente, vorrei riproporre molto brevemente all'Aula le considerazioni da lui svolte ieri in Commissione. Con gli emendamenti numeri 13, 14 e 15 l'onorevole Masala ha voluto significare che questo disegno di legge sui programmi integrati d'area, essendo un'anticipazione dell'applicazione della legge numero 142 nella Regione Sardegna, andrebbe valutato nell'ambito del recepimento della medesima legge 142. I tre emendamenti presentati dall'onorevole Masala intendono appunto recuperare la *ratio* della legge numero 142.

Essi rappresentano un messaggio più che una decisione. La Commissione ha ritenuto che al recepimento della legge numero 142 si debba procedere in maniera organica e ponderata in una fase diversa da questa. Ma poiché il disegno di legge numero 156 tutto sommato, ha una sua logica di sperimentazione, lo stesso onorevole Masala ha espresso l'intendimento di ritirare gli emendamenti numeri 13, 14 e 15.

PRESIDENTE. Ci troviamo di fronte a un problema: gli emendamenti del Gruppo di Alleanza Nazionale sono firmati dall'onorevole Masala, il quale oggi è assente. Se i colleghi di Gruppo hanno ricevuto la delega dall'onorevole Masala, gli emendamenti possono essere ritirati; in caso contrario vanno messi in votazione. Ha domandato di parlare il consigliere Biggio. Ne ha facoltà.

BIGGIO (A.N.). L'onorevole Onida mi ha preceduto. Confermo che la *ratio* degli emendamenti è nei termini da lui illustrati. Poiché la Commissione e la Giunta hanno ritenuto di rinviare ad altro momento il recepimento della 142 – e noi di questo ci siamo già lamentati in fase di discussione generale del disegno di legge – cade la proposta contenuta negli emenda-

menti stessi.

PRESIDENTE. Io ponevo un problema formale: siccome l'onorevole Masala è assente, vorrei sapere se l'onorevole Biggio conferma di avere la delega per ritirare gli emendamenti numeri 13, 14 e 15.

BIGGIO (A.N.). Lo confermo, Presidente.

PRESIDENTE. Gli emendamenti numeri 13, 14 e 15 sono dunque ritirati.

Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 1, ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

SASSU, *Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (F.I.). Anche se gli emendamenti numeri 13, 14 e 15 sono stati ritirati dall'onorevole Biggio, io mi sento di prendere la parola a favore degli stessi, in quanto solo la fretta con la quale si sta discutendo dei programmi integrati d'area fa sì che non si parli della necessità di inserire in essi alcuni principi della 142. Questo lo dico sia perché sono sicuro che della 142 non ne parleremo neanche nel corso del '96, sia perché non è la prima volta che si parla della necessità di attuare un decentramento. I programmi integrati d'area mi pare possano essere una buona anticipazione della stessa 142, perché è innegabile che la Giunta e buona parte del Consiglio annettano ad essi un'importanza fondamentale, ancorché sperimentale.

Per cui alcuni concetti in essi contenuti – e mi dispiace che non ci sia l'onorevole Masala – sarebbe valsa la pena di inserire gli emendamenti nella legge attualmente in discussione, per esempio quelli che riguardano il decentra-

mento e la programmazione. Si tratta di concetti che sono contenuti in maniera empirica, come già ebbe a dire ieri l'onorevole Marteddu, nei programmi integrati d'area. Per cui un lavoro di raccordo si sarebbe potuto fare se solo avessimo avuto qualche giorno di più per esaminare questi emendamenti che sono assolutamente validi, a mio avviso, e mi dispiace che non sia presente l'onorevole Masala.

PRESIDENTE. Metto in votazione il Titolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 1

Programmi integrati d'area

1. La Regione, per lo svolgimento delle attività di programmazione, associa nell'elaborazione e definizione delle politiche di sviluppo gli enti locali, promuove il concorso delle forze sociali ed economiche e assume come strumenti della propria programmazione i programmi integrati finalizzati allo sviluppo ed all'occupazione.

2. Ai programmi integrati d'area si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 ed ai commi 6 e 7 dell'articolo 24 della legge regionale 1 agosto 1975, n. 33.

3. La dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza di cui al sesto comma dell'articolo 24 della legge regionale n. 33 del 1975 si applica, anche per le opere alla cui realizzazione debbano provvedere o concorrere i soggetti privati, quando le stesse siano espressamente indicate dal programma integrato come necessarie per la sua attuazione.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numeri 2, 30, 16, 17, 28 e 33. Ha domandato di parlare il consigliere Biggio. Ne ha facoltà.

BIGGIO (A.N.). Gli emendamenti numeri 16 e 17, quest'ultimo recepito dall'emendamento numero 2, sono ritirati.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ghirra. Ne ha facoltà.

GHIRRA (Progr. Fed.). L'emendamento numero 28 è ritirato.

PRESIDENTE. Rimane l'emendamento numero 33. Degli emendamenti ritirati non viene data lettura, a meno che non ci sia un'espressa richiesta da parte dei presentatori. Si dia lettura dell'emendamento numero 33.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Ballero - Dettori Bruno - Balia

L'articolo 1 è sostituito dai seguenti:

Art. 1

1. La Regione assume come strumenti della propria programmazione i programmi integrati finalizzati allo sviluppo ed all'occupazione. Per lo svolgimento delle attività di programmazione associa nell'elaborazione e definizione delle politiche di sviluppo gli enti locali, promuove il concorso delle forze sociali ed economiche.

2. La Giunta regionale all'atto dell'approvazione dei programmi di rilevanza regionale e locale, stabilisce anche, espressamente, le eventuali opere, indispensabili per la loro realizzazione, per le quali l'approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza; tale dichiarazione può essere disposta, oltre per le opere pubbliche, anche per le opere alla cui realizzazione debbono provve-

dere o concorrere i soggetti privati quando le stesse siano specificatamente indicate dal programma come necessarie per la sua attuazione.

Art. 1/1

1. Il programma integrato di rilevanza regionale, costituito da interventi ed opere con valenza strategica nei settori produttivi, delle infrastrutture, dell'ambiente e dei servizi, viene predisposto dalla Giunta regionale, con la collaborazione delle Province, sulla base delle direttive stabilite dal Consiglio regionale.

2. Le direttive indicano gli obiettivi da perseguire, le linee generali attraverso le quali questi devono essere raggiunti e i vincoli relativi alle modalità ed alle priorità da osservarsi nella elaborazione e nell'esecuzione, la spesa complessiva occorrente, i criteri che devono adottarsi per la verifica dei risultati.

3. Il programma considera, oltre agli interventi finanziabili con le risorse ad esso specificamente assegnate, anche quelli che possono essere disposti utilizzando le disponibilità derivanti dai finanziamenti delle leggi di settore.

4. La predisposizione del programma è curata dall'Assessore della programmazione con la collaborazione degli Assessori competenti tenendo conto delle indicazioni delle province le quali si esprimono anche sulla proposta che viene poi trasmessa alla Giunta regionale.

5. I programmi sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima. (33)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Signor Presidente, colleghi, vorrei fare molto brevemente una precisazione: nell'articolo 1.1 il riferimento alle opere e non alle spese è contenuto due volte, ma credo che il testo manoscritto sia chiaro. Il senso degli emendamenti è stato discusso a lungo anche ieri in Aula nel corso della discussione generale. Con essi si prevede di

istituire uno strumento che consenta alla Regione di poter meglio coordinare la programmazione a livello locale, e agli enti locali di essere protagonisti delle scelte di politica economica operate a livello regionale.

La programmazione costituisce una delle finalità essenziali della Regione, finalità che, anche in prospettiva, deve essere mantenuta e rafforzata. Quindi, attraverso questo strumento, pur in mancanza di una modifica generale della legge numero 33 sulle procedure per la programmazione, si dota la Regione di questa possibilità di intervento. Ovviamente la distinzione in due titoli comporta che le risorse finanziarie previste dal bilancio di quest'anno siano destinate al titolo II, quindi ai programmi integrati di livello locale, ma attraverso questi emendamenti si crea una strumentazione che potrà e dovrà essere oggetto di finanziamento nel prossimo bilancio regionale.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Onida.

ONIDA (Popolari), *relatore*. Il relatore lo accoglie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

SASSU, *Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (F.I.). Mi pare che questo emendamento sia stato illustrato con troppa fretta dal collega Ballero. Il Consiglio non è la Commissione, per cui se l'ha spiegato bene ieri in Commissione, niente lo esime dal doverlo spiegare bene anche in Consiglio. L'Aula è un'altra cosa, caro onorevole Ballero.

Io ho notato e lo apprezzo, che per tutti la

programmazione è un pilastro della politica regionale, e i programmi integrati d'area dovrebbero essere uno di questi pilastri. Mi sembra strano, pertanto, che l'onorevole Ballero, solitamente rispettoso delle istituzioni, non abbia specificato, nel suo emendamento, quello che è il passaggio in Aula dei programmi integrati d'area. Infatti si dice che "la Giunta, con la collaborazione delle province, sulla base delle direttive stabilite dal Consiglio regionale...", ma io mi chiedo: di quali direttive si sta parlando? Si prevede, cioè, uno strumento di attuazione basato su direttive che però il Consiglio non ha mai dato. A me pare un ennesimo tentativo da parte dell'onorevole Ballero di scippare l'Aula di quello che è il suo potere di indirizzo in materia di programmazione.

Questo emendamento, a mio avviso, ha una valenza decisamente negativa, pur essendo apprezzabile sotto certi aspetti. Essendo, però, scritto in maniera forse poco ortodossa, mi pare che con esso si intenda consentire alla Giunta di presentare direttamente i programmi, con la collaborazione delle province e dei comuni, saltando totalmente il passaggio in Consiglio regionale. Per questo motivo sono assolutamente contrario a questo emendamento.

Chiedo naturalmente il voto segreto perché l'Aula possa esprimersi liberamente, e se non si chiarisce qual è il ruolo del Consiglio nella programmazione, sarò contrario a tutti gli emendamenti che tendono a esautorare i componenti di quest'Aula.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biggio. Ne ha facoltà.

BIGGIO (A.N.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello che ci preoccupava si sta puntualmente verificando: siamo alla terza edizione di questa legge, perché la si vuole a tutti i costi e subito, anche se la legge non è frutto di un esame attento e di una valutazione seria e precisa del sistema di programmazione di cui abbiamo bisogno. Nel rileggere gli emendamenti che abbiamo ritirato, in parte recepiti da questo emendamento numero 33, non si può

non rilevare quanto essi fossero formulati in maniera più chiara e più organica, anche sotto il profilo dell'espressione, e ciò dà l'esatta cognizione di come si sta procedendo nella stesura di questo provvedimento.

Signori, ripeto, siamo alla terza edizione di questo provvedimento e probabilmente ce ne sarà anche una quarta in dieci giorni. E' qualcosa di poco corretto, non so come definirlo, ma certamente non è con uno strumento approntato in tutta fretta che si potranno conseguire quei risultati che tutti attendiamo da una programmazione diversa per la nostra Isola.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Paolo Fois. Ne ha facoltà.

FOIS PAOLO (Progr. Fed.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io mi sforzerò di dare un contributo per una presa di posizione il più possibile obiettiva riguardo all'emendamento numero 33 e all'articolo 1, che da questo emendamento è stato sostituito. E lo farò cercando di tenere distinto l'aspetto dell'attività di programmazione da quello della legislazione che disciplina questa attività. Sono spinto in questo da un'interessante considerazione svolta ieri dall'onorevole Biggio, quando, dopo aver detto che con questo provvedimento noi celebravamo il funerale della legge numero 33 del 1975, ha aggiunto che bisognava predisporre una nuova legge sulla programmazione, tenendo conto anche del fatto che la Regione non ha mai svolto attività programmatica, così come previsto dalla stessa legge numero 33.

La domanda che si pone è perciò questa: il fatto che la Regione abbia o non abbia svolto attività programmatica è da porre in relazione ai limiti della legge 33 oppure alla mancanza della volontà politica di dare attuazione alla legge stessa? Questo è un primo problema sul quale bisogna riflettere, che implica evidentemente un giudizio sulla legge 33 del 1975: è una legge superata, da buttare via e da rifare integralmente o è una legge che può, per quanto riguarda i suoi principi ispiratori e alcuni criteri di programmazione in essa contenuti, esse-

re alla base di una nuova legge che la modifica, che la riprende, ma non la innova completamente? Questo è un primo problema che secondo me va attentamente considerato. Noi qui oggi non dobbiamo modificare la legge 33, non è il nostro obiettivo, però questo tema lo dobbiamo tenere presente. Personalmente ritengo che la legge numero 33, nonostante tutto, per quanto riguarda i principi ispiratori, per quanto riguarda i criteri della programmazione, sia una legge nel complesso da tenere in piedi. Perché? Perché, come ha ricordato ieri l'onorevole Scano, essa dice, e siamo tutti d'accordo, che la Regione pone la programmazione a metodo fondamentale della sua attività, e anche perché stabilisce un principio dell'attività programmatica, quello dell'associazione degli enti locali, che precede di quindici anni la norma della 142. Inoltre, per quanto riguarda i rapporti tra gli organi della Regione, e in particolare Consiglio e Giunta, secondo me la legge numero 33 stabilisce una formula del tutto accettabile, e cioè che il Consiglio formula delle direttive e controlla l'attuazione dei programmi; un concetto questo che ritroviamo in una certa misura nell'emendamento Ballero. E' chiaro che la legge numero 33, anche se non è ad essa imputabile il fatto che la Regione non programmi, non è che non risenta dei suoi vent'anni di vita, con tutto quello che si è verificato nel frattempo. Alcune modifiche, certo, dovranno essere introdotte in questa legge. Per esempio, lo dico a titolo esemplificativo, in essa non si parla minimamente dei programmi comunitari, ma soltanto del raccordo tra programmazione regionale e programmazione nazionale. Il che era giustificato nel 1975, almeno in parte, ma oggi una legge regionale non può ignorare il fatto che l'Unione Europea non soltanto opera nell'ambito del Programma operativo plurifondo e dei programmi di iniziativa comunitaria, ma per tutti i suoi settori, per tutte le sue politiche, predispone dei programmi (pensiamo all'ambiente e all'industria per esempio) con i quali la programmazione regionale deve coordinarsi. Allora il problema è vedere se la legge numero 33 contiene norme che ostacolano l'attuazione della legge

sui programmi integrati d'area, perché in tal caso queste, sì, andrebbero modificate con una disposizione precisa, espressa, inserita nella legge che noi stiamo per votare. Su questo punto, a mio avviso, nell'approvazione dei singoli articoli e della legge nel suo complesso occorre valutare attentamente quella che è la posizione seguita dal legislatore per quanto riguarda il rapporto con la legge numero 33. Secondo me, qualche riferimento noi lo dobbiamo fare; una legge regionale non può ignorare completamente la legge fondamentale, oggi vigente in materia di programmazione. Io rilevo che il testo originario dell'articolo 1 fa riferimento alla legge regionale numero 33, però lo fa in modo ambiguo, o comunque non del tutto convincente, perché richiama soltanto gli articoli 23 e 24. Che cosa significa? Che gli altri articoli non sono applicabili? Significa che sono abrogati? Chiaramente questo è difficile sostenerlo, però io credo che in linea di massima non si debba ignorare la legge numero 33. E qui si tratta di vedere se l'onorevole Ballero ritiene di fare dei riferimenti ulteriori alla legge numero 33, di cui non trovo traccia nel suo emendamento, oppure se noi dobbiamo dire chiaramente che questa legge è abrogata e che ci riserviamo di modificarla. A mio parere occorrerebbe specificare in qualche parte del provvedimento in discussione che le norme contenute nella legge numero 33, in quanto applicabili, regolano anche le procedure relative alla definizione e all'approvazione dei programmi integrati d'area, salvo prevedere delle norme più specifiche, indicando quali disposizioni della legge numero 33 sono abrogate. Altrimenti non emergerebbe in modo chiaro, dal provvedimento che stiamo approvando, il rapporto tra le due leggi regionali, mentre una indicazione sul modo con cui le due disposizioni si coordinano è fondamentale per la buona applicazione della legge stessa. Quindi la mia opinione è questa: l'attività di programmazione si sviluppa sulla base di leggi, ma non è l'effetto di una sola legge, la 33, che pure noi abbiamo ancora in vigore; vi è pertanto la necessità di un richiamo espresso alla legge numero 33 nel suo complesso, non a uno o a due soli articoli,

con l'eventuale indicazione di quelle norme della 33 che noi dovessimo ritenere superate e comunque inapplicabili a questi programmi integrati d'area.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ballero. Ne ha facoltà.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Signor Presidente, colleghi, io vorrei invitare a una riflessione l'onorevole Floris, perché credo che sia lungi dalle intenzioni e dal contenuto dell'emendamento la volontà di estromettere il Consiglio. A mio avviso, da questo punto di vista il ruolo del Consiglio viene invece, sicuramente, rafforzato e sostanzialmente viene confermato un ruolo analogo a quello che la legge numero 33 del 1975 – che è, sul piano legislativo, il testo che massimamente ha potenziato il ruolo del Consiglio rispetto a quello della Giunta – aveva individuato e scelto per prevedere il modo in cui si doveva procedere alla formulazione e all'approvazione dei programmi. Nell'emendamento numero 33 si stabilisce che il Consiglio indica gli obiettivi da perseguire, le linee generali attraverso le quali questi devono essere raggiunti, i vincoli relativi alle modalità e alle priorità da osservarsi nell'elaborazione, nell'esecuzione, la spesa complessiva occorrente, i criteri che devono adottarsi per la verifica dei risultati. Credo che forse il ruolo riservato al Consiglio nella predisposizione del piano di rilevanza regionale sia persino eccessivo. Certo, il Consiglio non può stabilire per esempio una spesa di 250 o 300 milioni per una cosa anziché per un'altra; questo certamente non rientra nelle funzioni del Consiglio, rientra invece nella piena responsabilità della Giunta, ma certamente non c'è un'estromissione del Consiglio, il cui ruolo anzi, ripeto, viene rafforzato in linea con il ruolo che in questa materia anche la legge numero 33 gli assegnava.

Per quanto riguarda, poi, l'osservazione dell'onorevole Fois, credo che nel testo dell'articolo 1/1 – e direi che lo stesso discorso vale per quanto riguarda il riferimento ai programmi integrati di rilevanza locale, che sono disciplinati dal successivo articolo 4 *bis* – quando si

dice: “tutti i fondi a disposizione” si intende riferirsi, ovviamente, alle fondamentali risorse provenienti dall'Unione Europea. Io ricordo, per esempio, che nel testo iniziale della Giunta era espressamente indicato il Programma operativo plurifondo, e così via. In ogni caso, negli articoli 1/1 e 4 *bis* si può precisare meglio se l'Aula lo ritiene opportuno e corretto, e cioè il terzo comma dell'articolo 1/1 può essere così modificato: “Il programma considera... utilizzando le disponibilità derivanti dai finanziamenti delle leggi di settore e dai finanziamenti comunitari”. E' un modo certamente di rendere più chiaro un testo legislativo che, ripeto, già comprende questa previsione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Scano. Ne ha facoltà.

SCANO (Progr. Fed.). Desidero dire, molto rapidamente, che non comprendo l'obiezione del collega Floris. Cioè non mi pare che nell'emendamento numero 33 si configuri, come è stato detto in modo colorito, una sorta di scippo delle prerogative del Consiglio, perpetrato magari da un “Arsenio Lupin” degli emendamenti, ravvisabile nelle fattezze del collega Ballero. Non mi sembra che siamo in questo campo; anzi mi pare che per quanto riguarda il ruolo, per questo aspetto almeno, del Consiglio e della Giunta siamo nel quadro della legge numero 33.

L'emendamento ed anche il resto dell'impianto prevede le direttive del Consiglio, non della Commissione ovviamente, sia per i programmi integrati d'area sia per i programmi integrati di rilevanza regionale. A proposito della legge numero 33, inoltre, colgo l'occasione per dire che anch'io penso, come si è espresso poc'anzi il collega Fois, che della legge numero 33 rimangono validi sicuramente i principi ispiratori, cioè l'assunzione della programmazione come metodo ordinario dell'operare della Regione e la grande opzione della partecipazione graduata poi in forme diverse dai poteri locali e dalle forze sociali nel processo della programmazione medesima. E' chiaro a tutti, del resto,

che con la legge 33 occorre fare i conti, nel senso che se ne rende necessaria una rilettura organica. Nel frattempo è anche passata molta acqua nei ponti per quanto riguarda la cultura istituzionale e la cultura economica, e quindi andrà sottoposto l'intero edificio della programmazione ad un ripensamento. Io penso anche ad una "cura dimagrante", che ci consenta di avere una programmazione molto più leggera, molto più snella, meno ambiziosa in un certo senso, meno dirigistica, ma anche più efficace, più capace di interagire con il reale processo economico. E poi, con questo disegno di legge così come è stato modificato dal lavoro della prima e della terza Commissione, stiamo introducendo nell'impianto normativo della programmazione due strumenti: il programma integrato d'area e il programma integrato di rilevanza regionale. Nel primo sono contenute delle norme che consentono già una traduzione sul piano dell'operatività della spesa. Nel programma integrato di rilevanza regionale c'è un'indicazione importante, sancita sul piano legislativo – ed anche questa non è cosa di poco conto – che non è ancora immediatamente operativa sul terreno della spesa, ma costituisce comunque un'opzione importante che andrà poi ulteriormente sviluppata sul piano della produzione legislativa.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Casu. Ne ha facoltà.

CASU (F.I.). Mi pare che la perplessità espressa dal collega Floris abbia ragione d'essere e non sia del tutto superata. Il discorso fatto dall'onorevole Ballero, relativamente ai programmi integrati di rilevanza regionale, trova indicazioni nel comma 2 dell'articolo 1/1. Ma per quanto riguarda i programmi integrati di rilevanza provinciale il Consiglio non appare da nessuna parte; il ruolo che verrà esercitato dal Consiglio non lo si desume da nessun comma, né dal primo comma dell'articolo 1, né dal secondo comma dell'articolo 1/1. Non solo, anche l'aspetto della spesa viene stabilito dalla Giunta, il Consiglio non esamina neanche, per quanto riguarda le indicazioni fornite dal se-

condo comma, il problema della spesa. Io credo che l'autorizzazione alla spesa debba essere sempre data dal Consiglio; non è nelle prerogative, nei poteri della Giunta. Quindi è necessario un chiarimento per quanto riguarda il ruolo che il Consiglio deve esercitare non solo in relazione ai programmi integrati di rilevanza regionale, ma anche a quelli di rilevanza provinciale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (F.I.). Solamente per fare una precisazione di carattere tecnico. Nell'emendamento compare il termine "indefferibilità", che con questa ortografia non credo sia molto in uso nella lingua italiana; l'ortografia corretta prevede una sola effe. E' solo un rilievo grammaticale, anche se taluno può intendere l'uso della doppia "effe" come rafforzativo del concetto di indefferibilità.

La seconda obiezione è che probabilmente chi ha mosso delle contestazioni al sottoscritto sull'importanza dell'Aula non ha capito bene quale era il significato dell'emendamento. L'emendamento è formato da due parti: nella prima parte, la parte generale, ricadono tutti i programmi integrati d'area, compresi quelli provinciali; la seconda parte riguarda prevalentemente i programmi integrati di rilevanza regionale. Su questi ultimi accolgo l'obiezione sollevata dagli onorevoli Ballero e Scano, ma per quanto riguarda i programmi di rilevanza provinciale e territoriale, che saranno quelli di prossima applicazione, perché il programma regionale sappiamo che verrà differito nel tempo, il Consiglio non è presente sotto nessuna forma. Se è vero che del 100 per cento solamente il 25 per cento viene attuato praticamente dalle province in maniera autonoma, sull'altro 75 per cento deve essere la Regione, l'Amministrazione regionale che di concerto con le province elabora dei programmi, ma il Consiglio non esiste in questa fase. Allora, per quanto riguarda il programma regionale sono d'accordo, è previsto il passaggio in Consiglio e anche approfondito, perché è specificato, ma

sui programmi integrati d'area di rilevanza locale che saranno di prossima applicazione, il Consiglio non ha nessuna possibilità di esprimere valutazioni. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Onida, relatore. Ne ha facoltà.

ONIDA (Popolari), *relatore*. Presidente, qualche secondo per tranquillizzare l'onorevole Floris, perché il testo che portiamo all'approvazione dell'Aula, all'articolo 2 *bis*, stabilisce che le direttive devono essere preliminari all'approvazione dei programmi integrati d'area anche di livello subregionale. Quindi va letto con attenzione tutto l'articolato.

FLORIS (F.I.). Nel 2 *bis* si parla di Commissione, caro onorevole Onida.

ONIDA (Popolari), *relatore*. "Sentita la Commissione consiliare competente in materia di programmazione", certamente, ma la Commissione non è un'articolazione del Governo della Regione; è un'articolazione del Consiglio regionale, è il Consiglio regionale in una sua minore dimensione. E di sicuro la Commissione consentirà o consentirebbe, se la si volesse utilizzare, una riflessione più ampia da parte delle forze politiche che compongono il Consiglio.

PRESIDENTE. Siamo in sede di votazione, è stato chiesto lo scrutinio segreto, preciso però due cose nell'emendamento numero 33 alla terza riga del comma due in luogo delle parole "le eventuali spese" devono intendersi "le eventuali opere"; la parola a cui si riferiva l'onorevole Floris è "indifferibilità" non "indefferibilità". E' stata proposta dall'onorevole Fois e ripresa dal presentatore, onorevole Ballero, l'eventualità di integrare il comma 3 dell'emendamento numero 33, inserendo dopo le parole "leggi di settore" le parole "e dai finanziamenti comunitari". Il presentatore ritiene che questa specificazione sia implicita, ma se l'Aula è d'accordo possiamo considerare il comma 3 così modificato.

**Votazione a scrutinio segreto
dell'emendamento numero 33**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 33.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	64
votanti	63
astenuiti	1
maggioranza	32
favorevoli	33
contrari	30

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Balia - Ballero - Berria - Bertolotti - Biancareddu - Biggio - Bonesu - Busonera - Casu - Cherchi - Concas - Cucca - Degortes - Demontis - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Diana - Fadda - Falconi - Fantola - Ferrari - Floris - Fois Paolo - Fois Pietro - Frau - Ghirra - Giagu - Granara - Ladu - La Rosa - Lippi - Locci - Loddo - Lombardo - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Marracini - Marras - Marrocu - Murgia - Nizzi - Obino - Onida - Oppia - Palomba - Petrini - Piras - Pirastu - Pittalis - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Sassu - Scano - Secci - Serrenti - Tunis Gianfranco - Tunis Marco - Usai Edoardo - Usai Pietro - Vassallo - Zucca.

Si è astenuto: il Presidente Selis.)

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 54, viene ripresa alle ore 11 e 09.)

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1 *bis*.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 1 *bis*

Dimensioni territoriali e soggetti promotori

1. I programmi integrati finalizzati allo sviluppo locale hanno una dimensione d'area caratterizzata dall'interesse sovracomunale e/o comunale.

2. Le Province, per la predisposizione dei programmi integrati d'area, si avvalgono ove possibile degli studi, dei programmi, delle progettazioni, delle proposte di intervento predisposti, con riferimento al territorio interessato, dagli enti locali territoriali, dalle comunità montante e da altri soggetti pubblici o privati. Qualora gli elaborati siano di proprietà della Regione o di enti da essa controllati l'acquisizione da parte della Provincia avviene a titolo gratuito.

3. La Provincia, promuovendo forme di collaborazione dei comuni, delle comunità montante e degli altri soggetti pubblici e privati interessati ed avvalendosi dell'apporto dell'amministrazione regionale, degli enti strumentali della Regione e delle forze economiche e sociali, elabora e/o coordina, con riferimento a territori definiti, i programmi integrati d'area. Contestualmente all'approvazione, l'amministrazione provinciale determina l'ammontare delle risorse, comprensive di quelle indicate nella prima parte del comma 3 dell'articolo 7, che vengono assegnate a ciascun programma.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati sette emendamenti. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Ballero

Art. 1 bis

Nel primo comma sono soppresse le parole "e/o comunale". (3)

Emendamento modificativo Ballero

Art. 1 bis

Nel primo comma, in fine, è aggiunto: "e

sono predisposti dalla Provincia".

Conseguentemente nel secondo comma le prime due righe sono così sostituite: "Le province per la loro predisposizione si avvalgono ove...". (4)

Emendamento soppressivo parziale Masala

Art. 1 bis

Le parole "ed avvalendosi dell'apporto dell'amministrazione regionale, degli enti strumentali della Regione e delle forze economiche e sociali", contenute nel comma 3 dell'art. 2, sono soppresse. (18)

Emendamento aggiuntivo Masala

Art. 1 bis

Dopo il comma 3 dell'articolo 1 bis si aggiunge il seguente:

3 bis. I programmi ricadenti su territori di più province sono deliberati da ciascuna Amministrazione provinciale interessata. (19)

Emendamento aggiuntivo Masala

Art. 1 bis

Dopo il comma 3 dell'articolo 1 bis è aggiunto il seguente:

3 ter. La Regione, per le finalità di cui al comma che precede, coopera con la propria amministrazione e con quella degli enti strumentali e promuove la collaborazione delle forze economiche e sociali. (20)

Emendamento modificativo Scano - Sassu

Art. 1 bis

Nell'articolo 1 bis il comma 2 diventa comma 3 il comma 3 diventa comma 2. (76)

Emendamento sostitutivo parziale Ballero - Dettori Bruno

Art. 1 bis

Nel comma 3 dell'articolo 1 bis le parole "elabora e/o" sono sostituite da "predispone o". (37)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ballero per illustrare i suoi emendamenti.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Gli emendamenti numeri 3 e 4 sono ritirati, perché assorbiti da altri emendamenti.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti numeri 18, 19 e 20 ha facoltà di illustrarli.

FRAU (A.N.). Credo che gli emendamenti numeri 18 e 20 siano stati ritirati in Commissione, mentre l'emendamento numero 19 è volto a far chiarezza in ordine ai programmi ricadenti su territori di più province, che devono essere quindi approvati da ciascuna amministrazione provinciale interessata, affinché non si creino frizioni fra le province stesse.

PRESIDENTE. Chiedo conferma al Gruppo di Alleanza Nazionale se gli emendamenti numeri 18 e 20 sono ritirati.

BIGGIO (A.N.). Sì, gli emendamenti numeri 18 e 20 sono ritirati, mentre il 19 è un emendamento tecnico che resta.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 36 ha facoltà di illustrarlo.

SASSU (Progr. Fed.). Si tratta, signor Presidente, di una semplice inversione dei commi 2 e 3, per indicare prioritariamente il ruolo degli enti locali, dei comuni e delle comunità montane, rispetto al comma 2 che invece parla di pro-

getti e di programmi.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 37 ha facoltà di illustrarlo.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Signor Presidente, l'emendamento numero 37 riguarda un fatto puramente tecnico, cioè la necessità di coordinare due espressioni diverse contenute nei commi 2 e 3, dell'articolo 1 bis. In sostanza ritorna la previsione "predispone" perché poi, nel comma successivo, con l'inversione dei commi che è proposta da un altro emendamento, si stabilisce in che modo avviene la predisposizione.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Onida.

ONIDA (Popolari), *relatore*. Il relatore accoglie gli emendamenti numeri 19, 36 e 37.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

SASSU, *Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio*. La Giunta condivide il parere della Commissione e quindi accoglie gli emendamenti numeri 19, 36 e 37.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 36. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 37. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 1 bis. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 19. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 2

Contenuti

1. I programmi integrati d'area, per ciascun ambito territoriale, anche di carattere interprovinciale, tenendo conto delle carenze infrastrutturali, del livello dello sviluppo dei territori e delle potenzialità dell'area, stabiliscono gli interventi e le opere finalizzati allo sviluppo locale che riguardino gli interventi produttivi, le infrastrutture ed i servizi.

2. Gli interventi e le opere devono essere specificamente indicati, descritti e definiti negli elementi essenziali; di essi il programma deve indicare il costo previsto, le fonti di finanziamento ed i tempi programmati per il completamento.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento, il numero 21. Chiedo ai presentatori se intendono mantenerlo.

BIGGIO (A.N.). L'emendamento numero 21 è ritirato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2 bis.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 2 bis

Direttive

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, e assetto del territorio, sentita la Commissione consiliare competente in materia di programmazione, emana direttive per la predisposizione dei programmi integrati d'area entro il termine tassativo di trenta giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Consiglio regionale.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Ballero

Art. 2 bis

Nell'articolo 2 bis sono soppresse le parole "sentita la Commissione consiliare competente in materia di programmazione". (5)

Emendamento sostitutivo parziale Masala

Art. 2 bis

Nell'articolo 2 bis, comma 1, le parole "dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Consiglio regionale" vengono sostituite dalle seguenti: "dall'entrata in vigore della legge di bilancio". (22)

Emendamento aggiuntivo Masala

Art. 2 bis

Dopo il comma 1 dell'articolo 2 bis è aggiunto il seguente comma:

1 bis. Trascorso il termine di cui al comma 1, la Provincia può predisporre i programmi avvalendosi delle progettazioni previste dall'art. 2 della presente legge. (23)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 5 ha facoltà di parlare il consigliere Ballero.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Signor Presidente, colleghi, l'emendamento numero 5 ripropone all'attenzione del Consiglio un problema che si sta trascinando da mesi e che però, come abbiamo concordato in sede di legge finanziaria, verrà affrontato in maniera organica con la predisposizione di una proposta di legge che la prima Commissione ha già in carico. Quindi, nel riconfermare l'esigenza che una volta per tutte venga ridefinita in termini corretti la ripartizione dei ruoli fra Consiglio e Giunta regionali, e restando inteso che le funzioni esecutive spettano alla Giunta e che il Consiglio deve svolgere funzione di indirizzo, di coordinamento e di controllo, e non di gestione amministrativa, io credo che dovremo intervenire con una norma di carattere generale. Mi rendo conto che non è questa la sede, così come non lo era la discussione della legge finanziaria, per affrontare questo problema. Credo, pertanto, che l'emendamento possa essere ritirato e quindi la soluzione del problema viene rinviata ad una prossima occasione.

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti numeri 22 e 23, ha facoltà di parlare il consigliere Biggio.

BIGGIO (A.N.). Presidente, gli emendamenti, il numero 22 in modo particolare, tendevano a fare in modo che si avesse più tempo per la predisposizione dei programmi, ma per le ragioni addotte dalla Giunta abbiamo inteso ritirare sia l'emendamento numero 22, che era di carattere tecnico, sia l'emendamento numero 23.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 2 bis. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 3

Procedure di approvazione

1. I programmi integrati d'area deliberati dalla Provincia sono trasmessi all'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della legge di bilancio.

2. L'Assessore, entro i successivi trenta giorni, svolge, con la collaborazione degli altri Assessori regionali interessati, un'istruttoria volta ad accertare la validità e la compatibilità dei programmi integrati d'area con le direttive regionali, con le risorse finanziarie disponibili e con gli obiettivi e gli interventi della programmazione regionale e, sentite le Province, trasmette le valutazioni di merito alla Giunta regionale, con le eventuali proposte di modifica o di integrazione dei programmi integrati d'area, anche con riferimento ad ulteriori attività previste per effetto dei finanziamenti regionali di cui agli articoli 7 e 8.

3. La Giunta regionale approva definitivamente, entro i successivi 15 giorni, i programmi integrati d'area stabilendo il finanziamento globale da attribuire a ciascuno di essi con l'utilizzazione di tutte le risorse disponibili e specificando gli strumenti attuativi.

4. La Giunta regionale stabilisce anche, espressamente, quali siano le eventuali opere indispensabili per la realizzazione del programma, per le quali l'approvazione comporti la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. Con riferimento a tali opere si applicano anche l'articolo 1, comma 3, della presente legge e l'articolo 24, comma 7, della legge regionale n. 33 del 1975.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati cinque emendamenti. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Ballero

Art. 3

E' soppresso il comma 4. (6)

Emendamento aggiuntivo Ballero

Art. 3

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. L'Assessore della programmazione adotta gli atti relativi all'attribuzione delle risorse in favore dei soggetti attuatori indicati dal programma integrato d'area". (7)

Emendamento aggiuntivo Masala

Art. 3

Dopo il comma 1 si aggiunge il seguente:

1 bis. I programmi ricadenti sul territorio di più province vengono trasmessi all'Assessorato regionale competente a cura della Provincia nella cui circoscrizione sia compresa la porzione maggiore di territorio definito dal programma. (24)

Emendamento aggiuntivo Aresu

Art. 3

Dopo il 1° comma dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

Il primo anno di applicazione della presente legge i termini di cui al comma 1, sono prorogati di 60 giorni. (32)

Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale

Art. 3

Il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"2. L'Assessore, entro i successivi trenta giorni svolge con la collaborazione degli altri Assessori regionali interessati una istruttoria volta ad accertare la validità e la compatibilità dei programmi integrati d'area con le direttive

regionali, con le risorse finanziarie disponibili e con gli obiettivi e gli interventi della programmazione regionale. Provvede poi, sentite le Province e previo esame collegiale con gli Assessori regionali interessati, o trasmette le valutazioni di merito alla Giunta regionale con le eventuali proposte di modifica o di integrazione dei programmi integrati d'area anche con riferimento ed ulteriori attività previste per effetto dei finanziamenti regionali di cui agli articoli 4 e 4 bis". (40)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 6 ha facoltà di parlare l'onorevole Ballero.

BALLERO (Progr. S.F.D.). L'emendamento numero 6 è di carattere tecnico. Il comma che si propone di sopprimere è stato già approvato dal Consiglio, perché inserito nell'articolo 1 introdotto dall'emendamento numero 33, quindi se ne impone la soppressione nell'articolo 3, trattandosi di un'inutile ripetizione.

Ho presentato l'emendamento numero 7 perché ritenevo opportuno esplicitare il modo in cui vengono attribuite le risorse da parte dell'Assessorato della programmazione in favore dei soggetti attuatori del piano. Gli Uffici dicono, però, che la norma è pleonastica; se viene confermato questo orientamento, io sono disponibile a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 24, ha facoltà di parlare il consigliere Frau.

FRAU (A.N.). Onorevole Presidente, anche questo emendamento è di carattere tecnico e tende a consentire, nell'eventualità che un programma ricada su più province, che questo venga presentato dalla provincia in cui è compresa la porzione maggiore di territorio. Quindi anche questo è un emendamento tecnico, così come l'emendamento numero 19.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Aresu per illustrare l'emendamento

numero 32.

ARESU (Gruppo Misto). La *ratio* di questo emendamento è molto semplice: qualsiasi legge quadro, come questa, stranamente il primo anno in cui entra in vigore richiede tempi di applicazione molto più lunghi rispetto agli anni successivi. In altre parole i termini imposti dall'articolo 3 mi sembrano molto ristretti e non credo che le province riescano in soli sessanta giorni a coinvolgere gli enti locali e a deliberare in proposito. Se l'Assessore ha elementi validi per dimostrare che sessanta giorni sono sufficienti soprattutto per definire le spese, perché questo è ciò che richiede più tempo, e che entro questo termine si riesce ad applicare quanto disposto dall'articolo 3, mi impegno a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 40 ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

SASSU, *Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio*. Signor Presidente, con questo emendamento si vuole dare un segnale importante lungo il processo di collegialità che deve animare l'istruttoria e l'approvazione dei programmi integrati d'area. Il comma 2 mantiene intanto l'espressione "svolge, con la collaborazione degli altri Assessori regionali interessati, una istruttoria", ma, verso la fine dello stesso comma, nella seconda parte, si introduce l'espressione "previo esame collegiale con gli Assessori regionali interessati", ciò significa che l'indicazione delle priorità dei programmi viene fatta congiuntamente con gli Assessori interessati ed è poi deliberata dalla Giunta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione, ha facoltà di parlare il consigliere Onida.

ONIDA (Popolari), *relatore*. La Commissione accoglie gli emendamenti numeri 24 e 40. Sull'emendamento numero 32, ritenendo suffi-

cientemente condivisibili le motivazioni addotte dalla Giunta, il parere è contrario. L'emendamento numero 6 è ritirato; il 7 è un emendamento pleonastico secondo gli Uffici, i quali sostengono che in fase di coordinamento in ogni caso sarebbero costretti a sopprimere l'espressione in esso contenuta. Ragione per la quale invitiamo il proponente a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Onida, l'emendamento numero 6 non è ritirato; viene proposto dall'onorevole Ballero come un emendamento tecnico e tende a sopprimere il comma 4.

ONIDA (Popolari), *relatore*. Chiedo scusa, Presidente, sull'emendamento numero 6 esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

SASSU, *Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio*. La Giunta accoglie l'emendamento numero 6, perché le espressioni già indicate nei precedenti commi sono sufficientemente chiare, quindi l'ultimo comma dell'articolo 3 può essere cassato. L'emendamento numero 7 è proprio superfluo, e verrà comunque eliminato dagli uffici in fase di coordinamento. L'emendamento numero 24 viene accolto con la modifica che era stata concordata in Commissione, e cioè specificando che è competente l'Assessorato regionale della programmazione.

L'emendamento numero 32 merita una riflessione. Uno dei motivi per cui è stato presentato il disegno di legge sui programmi integrati d'area è la necessità di rendere più veloce il processo della spesa. Questa è la nostra convinzione. Più termini lunghi vengono inseriti fino al momento dell'approvazione più si allunga, come si può capire, il processo di spesa. Allora va detto che in realtà non si tratta di sessanta giorni, come ho già specificato ieri in Commissione, perché la legge di bilancio grosso modo

viene approvata dopo trenta giorni e quindi sono complessivamente novanta giorni a disposizione delle province. Inoltre nell'articolo 2 viene espressamente detto che le province si avvalgono fin dalla prima fase, degli studi esistenti allo stato attuale e che a questi devono fare ricorso. Quindi io credo che le amministrazioni provinciali abbiano tutti gli elementi per procedere rapidamente all'elaborazione di un programma integrato d'area. Novanta giorni sono, a mio avviso, sufficienti; se l'amministrazione regionale vuole dare una svolta nel processo di spesa, porre dei termini relativamente stretti può essere importante ai fini della politica regionale. Per questi motivi, Presidente, io chiedo all'onorevole Aresu, di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ballero. Ne ha facoltà.

BALLERO (Progr. S.F.D.). L'emendamento numero 7 è ritirato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Aresu. Ne ha facoltà.

ARESU (Gruppo Misto). L'emendamento numero 32 è ritirato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bertolotti. Ne ha facoltà.

BERTOLOTTI (F.I.). Intanto per un chiarimento, vorrei capire qual è il significato giuridico del vocabolo "collaborazione". Normalmente si leggono locuzioni come "tutt'al più", "di concerto", "in accordo", e così via. Vorrei sapere se gli Assessori che non si occupano di programmazione sono stati equiparati ai funzionari regionali in questa legge oppure se mantengono inalterata la loro funzione politica. Avrei preferito che l'onorevole Aresu non avesse ritirato l'emendamento numero 32, non foss'altro perché si parla tanto delle novità di questa legge – a cui concorrono più soggetti, non solo le province – ma sancire che le province vanno avanti con i progetti che hanno

studiato ed elaborato finora, significa continuare con la pratica dei soliti ignoti; significa, per esempio, non dare la possibilità ai privati, che dalla novità di questa legge potrebbero sentirsi sollecitati, di presentare programmi, perché in questa fase verrebbero praticamente tagliati fuori. Per cui, mi dispiace che sia stato ritirato l'emendamento Aresu, in quanto noi l'avremmo sicuramente sostenuto.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 40. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

BERTOLOTTI (F.I.). Avevo chiesto un chiarimento sul termine "collaborazione".

PRESIDENTE. Onorevole Bertolotti, io invito sempre sia gli Assessori che i consiglieri ad intervenire, ma più di questo non posso fare, non posso cioè obbligare nessuno a dare risposte che evidentemente non intende dare, ed è anche questa una manifestazione di volontà politica.

Mi pare che lei ponesse una questione di carattere generale, che quindi può essere riproposta anche nel prosieguo della discussione. Ora, però, siamo in sede di votazione, e non si può riaprire un dibattito su questo argomento.

Metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 24. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3 bis.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 3 bis

Criteri

1. Le priorità nella scelta dei programmi integrati d'area da predisporre e finanziare e nella scelta degli interventi e delle opere da inserire in ciascun programma vengono definite sulla base dei criteri sotto indicati:

I. intensità dell'occupazione generata in rapporto al finanziamento previsto nel programma;

II. intensità, in termini relativi, del cofinanziamento da parte dei soggetti partecipanti ed in particolare del cofinanziamento da parte di privati;

III. grado di definizione degli interventi in ordine alla realizzazione del programma;

IV. grado di efficienza e di efficacia nella gestione delle opere e degli interventi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Masala

Art. 3 bis

Le lettere a) e seguenti del comma 1 dell'articolo 3 bis sono sostituite dalle seguenti:

a) intensità dell'occupazione stabile generata, in rapporto al finanziamento previsto dal programma;

b) incidenza sull'insediamento e il potenziamento delle attività produttive;

c) intensità, in termini relativi, del cofinanziamento da parte dei soggetti partecipanti ed in particolare del cofinanziamento da parte di privati;

d) grado di efficienza e di efficacia nella gestione delle opere e degli interventi. (25)

PRESIDENTE. Per illustrare questo

emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Biggio.

BIGGIO (A.N.). Anche questo emendamento tende a dare migliore ordine e chiarezza alla normativa che stiamo per esitare in merito ai programmi integrati non più solo d'area ma anche di interesse regionale, e così via. In Commissione si è dibattuto a lungo sul punto a): "intensità dell'occupazione stabile generata in rapporto al finanziamento previsto dal programma", e si è convenuto che può essere un'arma a doppio taglio indicare meramente "occupazione stabile", perché nel caso per esempio di insediamenti o investimenti per attività di tipo turistico sappiamo che l'occupazione è stagionale però si può ritenere, con buona logica, che si intenda stabile quella effettuata nella stagione, evidentemente.

Non c'è stato un vero e proprio pronunciamento della Commissione, si è semplicemente proposto di rinviare all'aula l'esame di questo emendamento, che è anch'esso un contributo, come dicevo prima, per una maggiore chiarezza della legge.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Onida.

ONIDA (Popolari), *relatore*. La Commissione si rimette all'Aula, pur avendo già espresso delle perplessità sul mantenimento nel testo delle espressioni contenute al punto a), "intensità dell'occupazione stabile generata in rapporto al finanziamento previsto dal programma", in quanto l'espressione "stabile" è difficilmente valutabile. Le stesse argomentazioni la Commissione le ha portate in ordine all'espressione contenuta al punto b), "incidenza sull'insediamento e il potenziamento delle attività produttive", sussiste infatti la preoccupazione che anche domani, per esempio, la valutazione da parte della Corte dei Conti dei decreti e delle decisioni possa creare difficoltà all'approvazione da parte del Governo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere

della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

SASSU, *Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio*. La Giunta ritiene che le considerazioni fatte dal Presidente della Commissione siano assolutamente ineccepibili. Determinate situazioni ci fanno capire quali difficoltà sussistano nella misurazione dell'occupazione stabile, senza contare che la realizzazione di grandi opere pubbliche, che talvolta si protrae per tre o quattro anni, crea comunque occupazione relativamente stabile. Ecco perché il termine stabile non dovrebbe essere introdotto; l'espressione che appare nell'articolo originario è, a mio avviso, corretta e preferibile.

Anche l'aspetto evidenziato al punto b), "incidenza sull'insediamento e il potenziamento delle attività produttive", era contenuto nel testo originario della Giunta, perché si voleva mettere in rilievo che i programmi integrati d'area sono prevalentemente al servizio dell'attività produttiva privata. E' stata fatta successivamente una serie di valutazioni ineccepibili da parte della Commissione, quindi riteniamo che sia più utile mantenere il testo così come è stato formulato. Pertanto, benché si rimetta all'Aula, la Giunta ritiene che questo emendamento crei più problemi che altro.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biggio. Ne ha facoltà.

BIGGIO (A.N.). Presidente, onorevoli colleghi, in nessuno dei quattro punti trattati nell'articolo 3 *bis* appare chiaro il vantaggio che deve dare in termini produttivi l'investimento. Noi ci riterremo soddisfatti solo se, in qualcuno dei punti dell'articolo 3 *bis* questo concetto verrà recepito. *Nulla quaestio* per casare la parola "stabile", anche se il discorso sulla filosofia degli investimenti sarebbe ampio. Di investimenti improduttivi in Sardegna siamo pieni; non vorrei che questa si rivalessa un'ulteriore occasione per creare ancora investimenti di vecchio tipo, non attentamente rego-

lamentati né rispondenti alle attuali esigenze economiche.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Nizzi. Ne ha facoltà.

NIZZI (F.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo articolo tratta un passaggio importantissimo per quanto riguarda lo sviluppo della nostra economia. Il punto a), "intensità dell'occupazione generata in rapporto al finanziamento previsto nel programma" e il punto b), "intensità in termini relativi del cofinanziamento da parte di soggetti partecipanti e in particolare del cofinanziamento da parte di privati" sono dei passaggi molto importanti, soprattutto se riferiti ad un ordine del giorno approvato il 21 dicembre scorso proprio in quest'Aula, che a tutt'oggi non ha avuto alcun esito. Per cui, se dovessimo concludere oggi il lavoro in Aula, potrebbe slittare, come spesso accade, la trattazione di un ordine del giorno di tale portata. Mi riferisco alla ben nota vicenda dello sviluppo industriale in Tertenia, perché da indiscrezioni parrebbe che la banca CIS abbia dato un parere parzialmente oppure del tutto favorevole all'iniziativa. Io penso che il Consiglio regionale debba sviscerare il problema, per cui siamo, sì, favorevoli a che un'attività imprenditoriale di quella portata venga effettuata, se ci sono tutti i presupposti, se c'è la sicurezza dei posti di lavoro, ma vogliamo impedire che i soldi erogati dalla Regione, soprattutto quelli a fondo perduto, regalati in determinati casi, che non hanno un riscontro in termini di occupazione e di sviluppo della zona, prendano poi il volo.

Ritengo perciò che i succitati punti dell'articolo 3 *bis*, che, ripeto, sono molto importanti, debbano essere approfonditi anche da parte della Giunta e degli altri colleghi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Ne ha facoltà.

SASSU, *Assessore della programmazione,*

bilancio, credito e assetto del territorio. Signor Presidente, con riferimento all'emendamento numero 25 la Giunta, nell'intento di dare un contributo anche alla maggiore chiarezza sui criteri che devono sottendere alla decisione sui programmi integrati d'area, considerata anche la filosofia che sta alla base del disegno di legge, e cioè un intervento del settore pubblico che rappresenti soprattutto un sussidio, in termini produttivi, all'attività privata, ritiene che il punto b) dell'emendamento possa essere così formulato: "Incidenza delle attività produttive sul programma". Non è sufficientemente chiara, infatti, l'espressione "incidenza sull'insediamento e il potenziamento delle attività produttive". Immagino che voglia dire qual è l'incidenza, soprattutto in termini percentuali, del valore degli investimenti privati e delle attività produttive in genere sul valore complessivo degli interventi del programma. Se è così potrebbe essere formulato, ripeto, in questo modo: "Incidenza delle attività produttive sul valore del programma", oppure, più semplicemente, "sul programma". Naturalmente, per quanto riguarda il merito la Giunta si rimette comunque all'Aula.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biggio. Ne ha facoltà.

BIGGIO (A.N.). Per una breve precisazione: era stato già chiarito in Commissione che la dicitura del punto b) – sul punto a) mi ero già pronunciato – poteva essere: "Incidenza sull'insediamento e sul potenziamento delle attività produttive". Comunque ci va bene la proposta dell'Assessore; se poi l'Aula l'accoglierà ne saremo lieti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (F.I.). Solo per dire che i criteri adottati appaiono difficilmente applicabili ad alcune opere, che non potrebbero perciò essere prese in considerazione. Al fine di evitare che questo possa succedere, io proporrei anche una valutazione dell'incidenza sul miglio-

ramento della qualità della vita delle popolazioni residenti, perché per esempio un impianto di depurazione, oppure una strada o qualsiasi opera che non ha la possibilità di essere finanziata dai programmi integrati d'area, non essendo classificabile come investimento di tipo produttivo, pur tuttavia può apportare un miglioramento della qualità della vita o può avere un'incidenza positiva sull'ambiente, tutti i fattori che di per sé renderebbero giustificabile l'inserimento in un programma integrato d'area, al pari di altre voci che sono comprese nell'articolo.

PRESIDENTE. Onorevole Floris, vuole formalizzare questa proposta?

FLORIS (F.I.). Al punto b), deve essere inserita l'incidenza sul miglioramento della qualità della vita della popolazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Floris propone di inserire, come elemento di valutazione del programma, anche l'incidenza sul miglioramento della qualità della vita. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

SASSU, *Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio*. Signor Presidente, non si può non concordare con l'onorevole Floris sull'incidenza che qualunque intervento della pubblica amministrazione ha sulla qualità della vita. Quindi è chiaro che non si può, in questa filosofia, non accogliere questa considerazione. Il problema io lo pongo in termini assolutamente positivi e costruttivi: mi chiedo come sia possibile allo stato attuale, anche con l'espressione così generale che lei ha indicato, trovare i parametri adatti. Quindi io proporrei al Presidente del Gruppo di Forza Italia di formulare per iscritto un emendamento, in modo che tutti possano esprimere valutazioni precise. Se questa è l'intenzione, chiedo che il nuovo emendamento venga presentato in tempi rapidi, altrimenti l'emendamento numero 25 seguirà il suo corso.

PRESIDENTE. Ricordo che, a termini di Regolamento, non si possono presentare altri emendamenti. Eventuali correzioni e integrazioni agli emendamenti già presentati devono ricevere il consenso unanime dell'Assemblea, delle quali si terrà conto in sede di coordinamento. La presentazione di ulteriori emendamenti nel corso dell'esame degli articoli è consentita dal Regolamento solo per la legge finanziaria.

Ha domandato di parlare il consigliere Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (F.I.). Io ritengo che, se la proposta viene accolta dall'Aula si possa costituire un apposito punto e), perché, ripeto, alcune opere, ancorché non determinanti occupazione stabile, ancorché non in grado di assicurare produttività, hanno però molto valore perché migliorano la qualità della vita. E allora ritengo che questo possa essere un ulteriore elemento di valutazione per chi poi deve stabilire il grado non solo di produttività, ma anche di benessere delle realizzazioni o delle opere che verranno effettuate in alcuni territori.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Onida. Ne ha facoltà.

ONIDA (Popolari), *relatore*. Io credo che l'introduzione di una fattispecie come questa che l'onorevole Floris sta proponendo crei grande difficoltà di interpretazione. E' un argomento che può essere approfondito eventualmente in un altro momento.

Dal punto di vista sostanziale, oltre che procedurale, c'è un aspetto che va valutato, e cioè tutti gli interventi conseguenti a programmi integrati, che abbiano riflessi sull'ambiente (le leggi di settore, le leggi particolari) pongono l'esigenza di una preliminare valutazione di impatto ambientale. Tutti gli interventi, quindi, devono essere concepiti al fine di migliorare la qualità della vita. Trovo difficile individuare quale progetto più di altri sia volto a tutelare, appunto, l'ambiente o destinato a intervenire sulla qualità della vita. L'integrazione proposta dall'onorevole Floris, se introdotta senza una

valutazione più articolata e puntuale, può creare serie difficoltà nell'applicazione di questo provvedimento. Personalmente, pertanto, non condivido quanto proposto dall'onorevole Floris.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Ne ha facoltà.

SASSU, *Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio*. Considerate queste cose io ritengo che la Giunta possa, in sede di emanazione delle direttive, così come previsto, tenere certamente conto dell'esigenza espressa poc'anzi dall'onorevole Floris. Per il resto mi rendo conto quanto possa essere difficile in questa fase apportare un'integrazione all'articolo senza avere avuto la possibilità di valutarla attentamente, mi impegno però a tener presente il problema nella emanazione delle direttive, che si ispireranno anche alle considerazioni appena fatte.

PRESIDENTE. Onorevole Floris, interpretando in modo estensivo il Regolamento, le concedo ancora una volta la facoltà di parlare per cercare di trovare un accordo ed evitare una sospensione. Se, però, ci sono difficoltà è meglio sospendere l'esame dell'articolo.

FLORIS (F.I.). L'intervento dell'assessore Sassu mi trova pienamente d'accordo, mi sta bene che nelle direttive venga tenuto in considerazione l'aspetto relativo al miglioramento della qualità della vita. Io capisco le difficoltà tecniche e obiettive che si pongono nel valutare un emendamento proposto in maniera un po' estemporanea, però, ripeto, sono soddisfatto dell'impegno preso dall'assessore Sassu, il quale, ne sono sicuro, sarà sensibile al problema.

PRESIDENTE. Siamo in sede di votazione. Vorrei sapere dai presentatori se l'emendamento numero 25 è stato ritirato o se viene recepito con la modifica proposta dall'assessore Sassu. Ha domandato di parlare il consigliere Biggio. Ne ha facoltà.

BIGGIO (A.N.). Presidente, l'emendamento non è stato ritirato; è stata recepita la modifica proposta dall'Assessore, ma l'emendamento rimane. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Vorrei sapere se la lettera c) del testo originario dell'articolo permane o si intende soppressa con l'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Il sostanziale contenuto dell'emendamento era rappresentato dal termine "stabile", alla lettera a) riferito all'occupazione e dall'espressione "incidenza sull'inseadimento e il potenziamento delle attività produttive sul programma" alla lettera b). Nel corso del dibattito si è stabilito che l'espressione "stabile" può essere superata, perché creerebbe delle difficoltà; la Giunta, e poi in qualche modo mi pare anche la Commissione, ha accolto la sostanza della lettera b), che è quella che interessava il Gruppo di Alleanza Nazionale, per cui nel testo dell'articolo 3 bis viene inserita l'espressione "incidenza delle attività produttive sul programma". Nella sostanza, l'emendamento è accolto con una modifica della lettera dell'articolo 3 bis, quindi si può votare solo l'articolo 3 bis così come modificato. In questo momento quindi dire che non votiamo l'emendamento numero 25 è solo un'espressione letterale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Ne ha facoltà.

SASSU, *Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio*. L'osservazione che faceva poc'anzi l'onorevole Bonesu mi sembra corretta. In altri termini l'intendimento della Giunta, signor Presidente, è questo: l'espressione "incidenza delle attività produttive sul programma", che si trova nell'emendamento numero 25, rappresenta un ulteriore criterio che viene assunto dalla Giunta all'interno dell'articolo 3 bis. Questo vuol dire

che mentre rimangono fermi i criteri a), b), c) e d), si aggiunge un altro criterio sostanzialmente. Questo è quello che mi sembra di capire volesse dire l'onorevole Bonesu. In altri termini il punto b) non viene sostituito con un altro, ma è aggiuntivo rispetto ai quattro punti indicati nell'articolo 3 bis.

PRESIDENTE. Quindi metto in votazione l'articolo 3 bis con il punto aggiuntivo espresso dall'Assessore. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 4

Ripartizione delle risorse

1. Una quota pari al 50 per cento degli stanziamenti di cui all'articolo 11 è destinata al finanziamento dei programmi di ciascuna Provincia sulla base dei parametri per aree-programma; con gli stessi parametri si procede a destinare i finanziamenti con riferimento alle predette aree-programma.

2. La residua parte, per il 25 per cento è ripartita fra le Province sulla base degli stessi parametri per aree-programma ed è utilizzata, senza vincoli di specifica destinazione, per il finanziamento dei programmi integrati d'area da esse deliberati. Il restante 25 per cento è assegnato dalla Giunta regionale, senza vincoli di particolare destinazione o di specifica ripartizione tra Province, al finanziamento dei programmi integrati d'area all'atto della loro approvazione, su proposta dell'Assessore della programmazione, in base ai criteri e alle direttive di cui agli articoli 4 e 6.

3. Gli enti locali e gli altri soggetti che collaborano alla predisposizione di programmi integrati d'area stabiliscono l'eventuale entità dell'apporto di proprie risorse, indicando le modalità ed i tempi di erogazione e le fonti di finanziamento.

4. Le Province possono avvalersi delle risorse di cui alla legge regionale 1 giugno 1993, n. 25, per le spese di predisposizione dei programmi integrati d'area.

5. Nel caso di difficoltà o impossibilità ad operare da parte della Provincia, la Regione può sostituirsi ad essa nella elaborazione dei programmi integrati d'area, salvo il caso in cui l'impossibilità derivi dal verificarsi delle condizioni che giustifichino lo scioglimento del Consiglio provinciale. In tale ipotesi i termini di cui all'articolo 5 sono sospesi.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati sei emendamenti. Gli emendamenti numeri 8, 29 e 31 sono stati ritirati. Si dia lettura dei rimanenti emendamenti.

PIRAS, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Masala

Art. 4

Alla fine del comma 2 dell'art. 4 le parole "ai criteri e alle direttive" sono sostituite dalle seguenti: "alle direttive e ai criteri". (26)

Emendamento sostitutivo parziale Dettori Bruno - Ballero

Art. 4

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Nel caso di difficoltà o impossibilità ad operare da parte della Provincia, la Regione può sostituirsi ad essa nella elaborazione dei programmi integrati d'area, disponendo in ordine a tutte le risorse finanziarie di cui ai precedenti commi 1 e 2. Non si procede alla sostituzione nel caso in cui l'impossibilità derivi dal verificarsi delle condizioni che giustifichino lo scioglimento del Consiglio provinciale. In tale ipotesi i termini di cui all'articolo 3 sono sospesi sino alla sua ricostituzione". (34)

Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale

Art. 4

Il primo comma dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"1. Una quota pari al 50 per cento degli stanziamenti di cui all'articolo 6 è destinata al finanziamento dei Programmi di ciascuna Provincia sulla base dei parametri aggiornati per le aree-programma previste dal programma pluriennale 1991-1993; con gli stessi parametri si procede a destinare i finanziamenti con riferimento alle predette aree-programma". (39)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ballero. Ne ha facoltà.

BALLERO (Progr. S.F.D.). L'emendamento numero 8 si intende ritirato in quanto assorbito dall'emendamento numero 34. L'emendamento numero 29, assorbito dall'emendamento numero 39, è anch'esso ritirato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Nizzi. Ne ha facoltà.

NIZZI (F.I.). Anche l'emendamento numero 31 è assorbito dall'emendamento numero 39, perciò è ritirato.

PRESIDENTE. Permangono gli emendamenti numeri 26, 34 e 39. Per illustrare l'emendamento numero 26 ha facoltà di parlare il consigliere Biggio.

BIGGIO (A.N.). Presidente, si tratta di un emendamento tecnico che si commenta da solo.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 34 ha facoltà di parlare il consigliere Ballero.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Presidente, l'emendamento numero 34 è una riformulazione del comma 5° che mette in evidenza come, in caso di esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione nella elaborazione dei programmi integrati d'area che le province hanno

omesso di predisporre, la Regione stessa può utilizzare tutte le risorse, anche quelle che la legge ordinariamente riserva alla scelta discrezionale della provincia.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 39 ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

SASSU, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Si tratta semplicemente della necessità di tenere presente che i parametri delle aree-programma, a cui il disegno di legge fa riferimento per la ripartizione delle somme, non devono essere fermi al programma '91-'93, bensì continuamente aggiornati. Mi sembra che il contenuto sia molto chiaro.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Onida.

ONIDA (Popolari), relatore. La Commissione accoglie gli emendamenti numeri 26, 39 e 34.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti numeri 26 e 34 ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

SASSU, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bertolotti. Ne ha facoltà.

BERTOLOTTI (F.I.). Vorrei capire se i finanziamenti relativi ai Programmi integrati di area concorrono unitamente alle altre risorse finanziarie alla determinazione delle quote spettanti a ciascuna area-programma, oppure se la loro distribuzione segue criteri differenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare

l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

SASSU, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Mi sembra opportuno chiarire: i parametri indicati nel piano generale di sviluppo, in particolare nel programma '91-'93 per le aree-programma, prevedevano una ripartizione delle risorse sulla base di alcuni indicatori, per esempio l'indice del prodotto pro capite, il tasso di disoccupazione e così via. E' chiaro che non ci si può fermare ai valori dei parametri indicati per il programma '91-'93, in quanto l'indice del prodotto pro capite può cambiare, così come il tasso di disoccupazione, quindi è sulla base dei nuovi valori degli stessi parametri che viene fatta ora la ripartizione: le aree-programma che hanno un maggiore indice di disoccupazione saranno quelle più avvantaggiate, e così via. Vi è dunque la necessità di mantenere sotto controllo il valore dei parametri in modo che ad essi consegua un'adeguata ripartizione.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 26. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 34. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 39. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4 bis.

PIRAS, Segretario:

Art. 4 bis

Finanziamenti integrativi regionali

1. All'atto dell'approvazione del programma integrato d'area viene disposta l'utilizzazione di tutte le risorse amministrate dalla Regione ad esso destinate, sia di quelle di cui alla seconda parte del comma 2, dell'articolo 7, sia di quelle tratte dai capitoli di spesa del bilancio pluriennale di cui all'allegata tabella A, attribuibili al programma dalla Giunta regionale anche in deroga alle procedure di programmazione della spesa.

2. La Giunta regionale, nel rispetto delle leggi di settore, provvede a coordinare, con le scelte compiute in sede di finanziamento dei programmi integrati d'area, tutte le altre risorse finanziarie a sua disposizione con riferimento alle aree interessate dai programmi.

PRESIDENTE. All'articolo 4 *bis* è stato presentato l'emendamento numero 9. Vorrei sapere dal proponente se questo emendamento permane.

BALLERO (Progr. S.F.D.). L'emendamento permane.

PRESIDENTE. Se ne dia lettura.

PIRAS, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Ballero

Art. 4 bis

Nel comma 1 dopo le parole "dalla Giunta regionale" sono aggiunte le parole " , su proposta dell'Assessore competente, ". (9)

PRESIDENTE. Per illustrare questo emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Ballero.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Onida.

ONIDA (Popolari), *relatore*. Il relatore lo accoglie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

SASSU, *Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (F.I.). Io ritengo che la Giunta lavori nella collegialità, per cui può essere vero che la proposta parta dall'Assessore competente, sono totalmente favorevole a questo, ma in qualche caso la Giunta dovrebbe sostituirsi a lei perché, come abbiamo visto, talvolta l'Assessore è carente nella progettazione e nelle spendita di alcune risorse. A mio avviso l'articolo va bene così com'è formulato in quanto viene salvaguardato il principio della collegialità. Io sarei per non accogliere questo emendamento, a meno che non si voglia porre in discussione la collegialità della Giunta o perlomeno si intenda lasciare in essere il feudo che consente all'Assessore competente di gestire da solo le risorse di cui può disporre. Il testo originario io lo trovo più confacente al principio della collegialità della Giunta e alla sua funzione di stimolo verso gli Assessori, ma è chiaro che non sempre essa è tenuta ad aspettare le loro proposte. Anche in questo caso, quindi, se l'Assessore è capace non avrà bisogno di stimoli, se non è capace la Giunta deve sostituirsi ad esso. Pertanto, auspico che il collega Ballero voglia ritirare questo emendamento, in caso contrario chiedo su di esso la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare

il consigliere Ballero. Ne ha facoltà.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Volevo intervenire soltanto per ricordare una cosa di cui avevamo parlato in sede di esame dell'emendamento che introduce l'articolo 1/1. Nel secondo comma dell'articolo 4 *bis* si dice: "coordinare... tutte le altre risorse finanziarie a sua disposizione con riferimento alle aree interessate dai programmi". Avevamo già concordato, dopo l'intervento dell'onorevole Foïs, di integrare l'emendamento numero 33 con il riferimento alle risorse comunitarie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Mi dichiaro favorevole all'emendamento che mi sembra risponda a quella che è la logica dell'ordinamento vigente, dalla legge numero 1 alla legge di bilancio. Noi approviamo con la legge di bilancio i dodici stati di previsione della spesa dei singoli Assessorati, e su ogni relativo capitolo esiste una responsabilità verso il Consiglio da parte del singolo Assessore. Non parlare di proposta dell'Assessore competente porterebbe ad una sua totale irresponsabilità sulla gestione di quei capitoli. D'altra parte la collegialità è assicurata dal fatto che il programma viene proposto alla Giunta, ma ancor prima dall'Assessore della programmazione in collaborazione con gli altri Assessori, per cui il fatto che vi sia la proposta dell'Assessore competente non fa venir meno la collegialità, è semplicemente un'assunzione di responsabilità da parte di quell'Assessore, il quale deve rispondere dei fondi che il Consiglio gli mette a disposizione, e che può utilizzare o nei programmi integrati d'area o nella programmazione ordinaria. Comunque, secondo le norme vigenti, il tutto sfocia in una delibera collegiale della Giunta, previo concerto con l'Assessore della programmazione. In ogni caso della destinazione all'una all'altra forma di programmazione occorre che vi sia una responsabilità, la quale non può che far capo all'Assessore competente per materia, che dispone del quadro completo del settore in cui interviene

la legge particolare ed è in grado di valutare le diverse esigenze. Altrimenti potrebbe verificarsi l'assurdo che un intero capitolo riguardante un'attività diffusa nel territorio venga utilizzato esclusivamente per un programma integrato d'area, lasciando il resto del territorio regionale completamente scoperto, e di questo poi non potremmo chiamare a risponderne l'Assessore competente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biggio. Ne ha facoltà.

BIGGIO (A.N.). Si è detto, in nome di questa legge, che proprio l'articolo 4 *bis* è il cuore della manovra, rappresenta il punto cruciale attraverso il quale viene a realizzarsi quanto si programma e quanto si progetta.

Ho sentito anche sostenere in quest'aula e fuori di quest'aula, nelle sedi delle due Commissioni competenti, l'importanza del principio della collegialità. Quindi se ostano norme regolamentari non lo si può evidentemente ignorare e sarebbe corretto approvare l'emendamento, ma se le motivazioni sono altre, evidentemente la formulazione del primo comma dell'articolo 4 *bis* è sufficiente, perché sussistendo la collegialità della Giunta si dovrebbero evitare i pericoli sottintesi nell'intervento dell'onorevole Bonesu.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Macciotta. Ne ha facoltà.

MACCIOTTA (P.D.). Volevo solo segnalare che nel primo comma dell'articolo 4 *bis* si fa erroneamente riferimento alla seconda parte del comma 2 dell'articolo 7, che non esiste.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Macciotta, normalmente in sede di coordinamento si provvede a correggere eventuali errori, però segnalarli è sempre utile.

Ha domandato di parlare il consigliere Scano. Ne ha facoltà.

SCANO (Progr. Fed.). Molto brevemente per dire che noi siamo per esaltare la collegiali-

tà della Giunta e siamo, in linea generale, anche per sciogliere le trincee e le linee di demarcazione tra Assessorati. Tuttavia, nella situazione specifica, dato anche il carattere di avvio di questa esperienza di programmazione, noi siamo, trovandoci in sintonia con le considerazioni fatte sia dal collega Ballero che dal collega Bonesu, per accentuare l'assunzione di responsabilità da parte dell'intera Giunta e dei singoli Assessori. Quindi voteremo a favore dell'emendamento. In ogni caso, poiché a volte il calcolo politico porta a caricare le questioni di un peso che oggettivamente non hanno, inviterei i consiglieri a valutare, con molta tranquillità, che dal punto di vista del funzionamento della legge, della responsabilità collegiale della Giunta e della responsabilità degli Assessori, si tratta di una questione, per le argomentazioni portate acutamente prima da Bonesu, davvero scarsamente rilevante.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Ne ha facoltà.

SASSU, *Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio*. Le considerazioni fatte dall'onorevole Bonesu sono particolarmente adeguate in questo momento. Allo stato attuale della normativa vigente, anche se noi volessimo lasciare il testo così come è pervenuto in Aula, non c'è dubbio alcuno che il singolo Assessore ha le competenze che la legge numero 1 gli assegna; ma se per caso dovessero esserci equivoci, io credo che l'emendamento presentato dall'onorevole Ballero sia assolutamente chiarificatore. E' per questo che, se serve e chiarire maggiormente qual è lo stato attuale della normativa vigente, la Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (F.I.). Le considerazioni svolte dal collega Bonesu prima, dal collega Scano poi e dall'Assessore poc'anzi, mi inducono a ritirare la richiesta di votazione a scrutinio segre-

to, in quanto sono più che motivate.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 4 bis. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4 ter.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 4 ter

Coordinamento dei programmi e conferenza di servizi

1. Il coordinatore del programma integrato d'area, espressamente indicato all'atto dell'approvazione del programma medesimo promuove l'attuazione e assume le opportune iniziative perché venga stipulato l'eventuale accordo di programma ai sensi dell'articolo 10 e ne sorveglia l'attuazione.

2. Per tutte le opere e gli interventi previsti dal programma per i quali occorra l'emana- zione da parte di pubbliche amministrazioni di più atti tra quelli indicati al comma 4 quinquies dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come modificato dal comma 59 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 1995, n. 550, deve provvedersi attraverso la conferenza di servizi. A tal fine il coordinatore del programma pone in essere tutti i necessari adempimenti per la convocazione della conferenza di servizi, che si svolge secondo le forme e con i poteri indicati nell'articolo 7 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 5

Attuazione dei programmi

1. I programmi integrati d'area sono attuati mediante la stipula di appositi accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto legge 8 gennaio 1995, n. 32 convertito con legge 7 aprile 1995, n. 104.

2. L'accordo di programma disciplina in particolare gli impegni finanziari assunti da ciascun soggetto partecipante al programma, individua le modalità entro le quali possono essere definiti contratti di programma tra le amministrazioni pubbliche e le imprese partecipanti ai programmi integrati d'area, individua altre forme di cofinanziamento ed in particolare i cofinanziamenti comunitari quali le sovvenzioni globali, stabilisce le modalità di erogazione e di utilizzo dei finanziamenti, indica i soggetti preposti alla gestione delle opere, regola la verifica ed il monitoraggio dei programmi.

3. Qualora uno dei soggetti interessati non sottoscriva l'accordo di programma, il programma integrato d'area viene rimodulato dall'amministrazione regionale, entro i successivi 15 giorni, sentita la Provincia competente e gli altri soggetti eventualmente interessati.

4. Gli interventi e le opere previste dal programma fruiscono delle agevolazioni contributive e creditizie eventualmente previste dalle leggi dello Stato e della Regione ed alle disposizioni comunitarie; le risorse attribuite al programma possono essere utilizzate, sulla base delle previsioni in questo contenute, anche per gli interventi e le opere finanziabili con leggi regionali di settore, nel rispetto delle disposizioni delle medesime.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numeri 10, 11 e 35. Ha domandato di parlare il consigliere Ballero. Ne ha facoltà.

BALLERO (Progr. S.F.D.). L'emendamento numero 11 è stato sostituito dall'emendamento numero 35. L'emendamento numero 10 è ritirato.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento numero 35.

PIRAS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Ballero - Dettori Bruno

Art. 5

Nel comma 2 l'espressione "indica i soggetti preposti" è sostituito dalle parole "indica i soggetti attuatori e quelli preposti". (35)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 35 ha facoltà di parlare il consigliere Ballero.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Nel comma 2 l'espressione "indica i soggetti preposti alla gestione delle opere" viene modificata con "indica i soggetti attuatori e quelli preposti alla gestione delle opere". L'introduzione dei soggetti attuatori che deve essere precisata in sede di accordo di programma.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Onida.

ONIDA (Popolari), *relatore*. Il relatore lo accoglie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

SASSU, *Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda

di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 35. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 6.

PIRAS, Segretario:

Art. 6

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 150.000.000.000 per l'anno 1996, in lire 100.000.000.000 per l'anno 1997 e in lire 200.000.000.000 per l'anno 1998 e successivi e fanno carico al capitolo 03056 del bilancio regionale per gli stessi anni.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1996, 1997 e 1998 sono introdotte le seguenti variazioni:

03 - PROGRAMMAZIONE

In diminuzione

Cap. 03017

Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (Art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della legge finanziaria e art. 36 della legge di bilancio)

1996	lire 150.000.000.000
1997	lire 100.000.000.000
1998	lire 200.000.000.000

mediante riduzione della voce 1 della tabella B allegata alla legge finanziaria.

In aumento

Cap. 03056 (N.I.) 2.1.2.8.0.3.10.32 (08.02)

Fondo per il finanziamento dei programmi integrati d'area

1996	lire 150.000.000.000
1997	lire 100.000.000.000
1998	lire 200.000.000.000.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

PIRAS, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale

Art. 6

Nell'articolo 6, comma 2 gli importi dei capitoli 03017 e 03056 sono sostituiti dai seguenti:

1996	lire 200.000.000.000
1997	lire 130.000.000.000
1998	lire 220.000.000.000. (27)

Emendamento modificativo Giunta regionale

Art. 6

Nel comma 1 dell'articolo 6 dopo le parole "derivanti dall'applicazione" sono aggiunte le seguenti "del titolo II" gli importi di lire 150.000.000.000, 100.000.000.000 e 200.000.000.000 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti 200.000.000.000, 130.000.000.000 e 220.000.000.000. (38)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio per illustrare i suoi emendamenti.

SASSU, Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Signor Presidente, in seguito all'approvazione della legge finanziaria e del bilancio, il quale prevede che le risorse a disposizione nel fondo nuovi

oneri legislativi, per i programmi integrati d'area, passino da 150 miliardi per il primo anno a 200 miliardi e relativi incrementi sia per il '97 che per il '98, come conseguenza quasi automatica si rende necessario modificare anche in questo provvedimento le somme e le risorse che sono a disposizione per l'attuazione di questa legge.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Onida.

ONIDA (Popolari), relatore. Il relatore li accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 27. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'emendamento numero 38. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'allegato.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'allegato. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Dobbiamo adesso procedere alla votazione finale per appello nominale del disegno di legge numero 156.

Ha domandato di parlare il consigliere Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (F.I.). Una votazione per appello nominale? Non riesco a capire. E' forse a causa della celerità con cui si sono esaminati gli articoli 5 e 6 e la tabella che lei, Presidente, passa direttamente alla votazione finale senza chiedere se qualcuno intende fare una dichiarazione di voto, o quantomeno, proporre un altro tipo di votazione? Io, a nome del mio Gruppo, chiedo la votazione a scrutinio segreto sull'intera manovra.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 156.

PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE CHERCHI

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	69
votanti	69
maggioranza	35
favorevoli	41
contrari	28

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Aresu - Balia - Ballero - Berria - Bertolotti - Biancareddu - Biggio - Bonesu - Busonera - Carloni - Casu - Cherchi - Concas - Cucca - Cugini - Degortes - Deiana - Demontis - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Diana - Fadda - Falconi - Fantola - Ferrari - Floris - Fois Paolo - Fois Pietro - Frau - Ghirra - Giagu - Granara - Ladu - La Rosa - Lippi - Locci - Loddo - Lombardo - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Manunza - Marracini - Marrocu - Montis - Murgia - Nizzi - Obino - Onida - Oppia - Palomba - Petrini - Piras - Pirastu - Pittalis - Raddaccio - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore -

Sanna Nivoli - Sassu - Scano - Secci - Serrenti - Tunis Gianfranco - Tunis Marco - Usai Edoardo - Usai Pietro - Vassallo - Zucca.)

Discussione del disegno di legge: "Norme urgenti relative a incarichi di coordinamento di strutture organizzative regionali" (181)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 181.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu, relatore.

BONESU (P.S.d'Az.), *relatore*. Signor Presidente, signori della Giunta, onorevoli colleghi, gli effetti della legge numero 40 del 1994, in materia di coordinatori di struttura regionale, sono cessati il 30 dicembre 1995. Occorre, quindi, una norma che assicuri la continuità nella gestione amministrativa della Regione e a tal fine la Giunta ha predisposto un disegno di legge di proroga dei coordinatori in carica o che sarebbero stati nominati entro il 29 dicembre. Chiaramente, essendo scaduto il termine il 29 dicembre, questa norma non potrebbe essere approvata nella formulazione originaria. E' parso quindi alla Commissione necessario assicurare per il '96 la continuità della gestione amministrativa della Presidenza e degli Assessorati regionali mediante una norma che lascia in carica i coordinatori nominati in base alla legge numero 40. E' parso altresì opportuno, però, integrare la norma con gli articoli 1 *bis* e 1 *ter*: il primo ha la finalità di chiarire alcuni "dubbi" interpretativi che ha avuto la Corte dei Conti nel registrare i decreti in base alla legge numero 40, e in particolare il fatto che non si debba procedere a esame comparativo delle posizioni personali, come prevedeva la legislazione precedente la legge numero 40, e a cui quest'ultima non ha inteso minimamente innovare. L'argomentazione addotta dalla Corte dei Conti, secondo la quale avendo esteso la base degli "scrutinabili", occorre avere dei criteri di scelta, non trova nessun riscontro nella legge 40 e pertanto con questa interpretazione autentica si vuole stroncare qualunque interpre-

tazione di quel genere.

Ricordo che l'avere esteso la possibilità di nomina a tutti coloro che al primo gennaio '86 ricoprivano la settima qualifica funzionale è praticamente un atto dovuto, essendo le graduatorie della nona qualifica funzionale annullate nella parte che riguardava i dipendenti con maggiori titoli. Senza questa norma proprio i dipendenti regionali che hanno maggiori titoli sarebbero esclusi dalla nomina a coordinatore. Quindi di fatto non c'è stata un'estensione della possibilità di nomina a coordinatore a soggetti diversi, infatti anche la Giunta, quando ha proceduto alle nomine, ha nominato sempre dipendenti dell'amministrazione regionale, i quali, anche se con graduatoria annullata, erano stati comunque conferiti alla nona qualifica. Non si vede quindi perché la scelta debba essere sottoposta a criteri diversi da quelli già previsti nella legislazione anteriore.

L'articolo 1 *ter*, invece, sopprime il comitato per l'organizzazione del personale. Ciò in relazione all'esigenza di uniformare l'ordinamento della Regione a principi che ormai dominano l'amministrazione pubblica, eliminando questi organismi di cogestione del personale, e in secondo luogo, non essendo questo organismo mai entrato in carica, perché non si è mai proceduto all'elezione dei rappresentanti del personale, comunque la sua permanenza nella legislazione può essere causa di problemi di legittimità, poiché questo organismo in base alla legge deve esprimere tutta una serie di pareri.

Nell'ultimo comma dell'articolo 1 si è proceduto ad eliminare il cosiddetto "principio del sessennio", non perché non abbia una validità, ma perché, considerato che queste disposizioni hanno la validità di un anno confidiamo che vengano sostituite immediatamente da una nuova normativa che recepisca la legge numero 421. L'unica conseguenza del permanere di quel principio sarebbe stato il fatto che durante l'anno si sarebbe dovuto procedere alla sostituzione del coordinatore e il nuovo coordinatore sarebbe restato in carica solo per qualche mese. Anziché ottenere il positivo effetto di chiudere certe fasi della gestione amministrativa degli Assessorati e di iniziare fasi nuove, si sarebbe semplicemente creato *caos* senza

alcun miglioramento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Marco Tunis. Ne ha facoltà.

TUNIS MARCO (F.I.). Signor Presidente, colleghi consiglieri, mi dispiace che la mia parte politica ed io non possiamo convenire su quanto ha affermato il collega Bonesu, che tra l'altro è componente della Commissione prima di cui anch'io faccio parte. Mi trovo in netto dissenso per tante ragioni e prego l'Assemblea di prestarmi un po' d'attenzione perché la discussione di questo progetto di legge (e poi specificherò perché lo chiamo progetto di legge) in Commissione è stata alquanto affrettata e non ha consentito di poterlo valutare in tutta la sua ampiezza. Della materia del coordinamento negli uffici regionali ne sono piene le pagine dei resoconti consiliari. E' un tema che abbiamo affrontato fin dai primi mesi di questa legislatura e la mia parte politica ha manifestato già da allora la sua contrarietà, in quanto il Presidente della Giunta si era impegnato a presentare entro tre mesi un disegno di legge che riguardasse l'attuazione dei principi riformatori contenuti nella legge numero 421, ma ciò non è avvenuto. La maggioranza, anziché dar seguito alle dichiarazioni programmatiche, ha permesso che si presentassero delle leggine occasionali, farraginose, poco serie e clientelari. E infatti già nel novembre del 1994, allorquando si discusse il disegno di legge riguardante misure urgenti in materia di coordinamento di strutture organizzative regionali, la mia parte politica fu duramente critica e fece notare che si stava approvando la proroga delle nomine di coordinatori per garantire continuità amministrativa. Noi definimmo quella legge non organica, clientelare, anticostituzionale, illegittima, affrettata, pasticciata e poco seria, e se questo noi lo affermavamo già il 25 novembre del 1994, immaginiamoci cosa dovremmo dire ora, a distanza di quindici mesi e di un'ulteriore legge, presentata lo scorso settembre 1995! Ci troviamo nuovamente a trattare problemi di proroghe, benché abbiamo sempre detto che il

problema va affrontato alla radice. La verità è che nel frattempo, in Commissione, abbiamo esaminato la proposta di legge Masala, numero 22, e il disegno di legge numero 101, presentato dalla Giunta su proposta dell'assessore Lobrano. Abbiamo anche fatto un seminario di studi nel mese di gennaio, quindi il tema è stato sviscerato ampiamente. Sarebbe come se si volesse costruire una cosa secondo un determinato progetto e mentre si stanno realizzando le fondamenta si volesse modificare il progetto stesso. Noi ci troviamo già a discutere di questa materia, sulla quale stiamo mettendo dei paletti, stiamo fissando degli indirizzi. Perché non rimaniamo nel tema, dunque, perché vogliamo fare leggi frettolose e pasticciate? Abbiamo già avuto modo di notarlo nel novembre del '94, come ho detto, ma con pervicacia si procede per "dare continuità amministrativa". Che cosa vuol dire? In base alla legge numero 32 in assenza del coordinatore generale firma l'Assessore, se manca il direttore di servizio lo supplisce il coordinatore generale, si conferisce cioè una sorta di delega "a cascata", per consentire anche nei momenti morti o di difficoltà che l'attività dell'amministrazione regionale possa continuare. Non modificare la normativa vigente significa essere costretti a trovare delle soluzioni urgenti per creare delle figure apicali dell'amministrazione regionale, nominare nuovi coordinatori o riconfermare quelli in carica se lo si riterrà. Cioè dobbiamo trovare lo strumento per arrivare velocemente al traguardo. Approvare delle leggine di proroga non consente di definire quei progetti di legge che sono già all'esame della Commissione competente, lo ripeto, e che resteranno pertanto sempre ivi giacenti. Il che mi ricorda le lettere che si indirizzavano agli utenti quando si lagnavano di determinati problemi: "L'occasione mi è gradita per salutarla e per confermarle che il problema sarà trattato in occasione opportuna". Altrettanto capita qui. Noi abbiamo già affrontato la discussione generale dei due progetti di legge succitati, stiamo per arrivare alle conclusioni, sono stati già messi dei paletti e nel frattempo ci troviamo ad esaminare un disegno di legge per di più illegittimo dal punto di vista giuridico.

Io non sono un professore universitario, però invito l'Assemblea a valutare questo aspetto. La Giunta regionale ha presentato, su proposta dell'assessore Manunza, un disegno di legge costituito da due articoli, il primo dei quali prevedeva la proroga dei coordinatori nominati entro una certa data. Quella norma in Commissione è stata considerata illegittima e poiché l'opposizione non intendeva avallare eventuali atti posti in essere da coordinatori decaduti, si è ritenuto di cassarla. Quando l'articolo di un disegno di legge – e nel merito invito le strutture burocratiche a esprimersi – formato da due soli articoli, di cui uno riguardante l'urgenza, viene soppresso dalla Commissione ci si deve fermare a quel punto, non si può procedere. In tal caso si comunica all'Assessore che lo ha presentato che quel provvedimento, secondo quell'articolo, non va bene e lo si invita a presentarne un altro. Invece il testo di quel disegno di legge di due articoli è stato modificato dalla Commissione con l'introduzione di un articolo 1, che in realtà ne comprende cinque, perché si va dall'articolo 1 all'articolo 1 *quinquies*. Si può ritenere pertanto che sia stato apportato uno sconvolgimento giuridico-amministrativo nella struttura della Regione. Non si tratta più di un disegno di legge, ma di una proposta di legge, che tra l'altro è stata approvata in Commissione da tre soli colleghi. Eravamo cinque in tutto: io e i colleghi Macciotta, Ballero, Bonesu e Sanna. In pratica tre colleghi si sono arrogati il diritto di sostituire completamente il testo di un disegno di legge. Non è un romanzo, qualche esperto della materia potrebbe confermare che non si può procedere in un caso di questo genere. Invece è stato presentato un testo che, ripeto, è una proposta di legge, in quanto non ripete nessun articolo del disegno di legge originario. Ma se è una proposta di legge perché non viene regolarmente presentata, protocollata e discussa secondo la normale procedura? Al contrario, dalla mattina alla sera arriva in Aula un disegno di legge, il cui testo, completamente stravolto, viene approvato in Commissione da tre consiglieri, col voto contrario di Marco Tunis e l'astensione del collega Macciotta. Io ritengo

che non si possa procedere a colpi di maggioranza su argomenti di importanza vitale. Credetemi, nel '93, quando è stata approvata la legge numero 40, e si sono previste le nomine dei coordinatori generali, si stabilì che l'incarico dovesse avere la durata di tre anni, salvo un unico rinnovo, e non potesse quindi superare il sessennio. Questo perché in attesa della legge di attuazione della "421", che doveva prevedere la netta distinzione tra potere politico e potere amministrativo, le nomine dei coordinatori generali potevano essere di carattere politico o amministrativo. Se sono nomine amministrative devono essere slegate dalla struttura e quindi si creano figure a se stanti, per esempio il segretario generale della provincia e il segretario generale del comune, che come tali sono meno esposte alle pressioni dei politici, e quindi anche degli Assessori. Si è scelta la via della nomina politica. Mi sto riferendo a due anni fa, e voglio spiegare questa vicenda nei dettagli, perché deve restare agli atti che, a mio avviso, stiamo commettendo degli errori gravissimi. Sono in discussione in Commissione due provvedimenti e nel frattempo se ne presenta un altro, sulla stessa materia, che sconvolge la vita amministrativa della Regione e le nomine stesse dei coordinatori, in quanto già nel 1993 era prevalsa la scelta della nomina politica, cioè i coordinatori generali dovevano essere nominati con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente. Nel contempo si sono costituiti gli uffici di gabinetto, cioè degli organi di natura politica, finalizzati a coadiuvare gli Assessori nell'espletamento della loro attività. Certo non è come in America, dove il governatore neo eletto nomina i più alti vertici e contemporaneamente anche il capo della polizia. Qui da noi le nomine dei coordinatori generali fatte da una nuova Giunta, espressione quindi di una diversa maggioranza, dovrebbero essere soggette soltanto a revoca se viene eliminata la possibilità del rinnovo dell'incarico, cioè del sessennio. Ma sappiamo che cosa vuol dire revocare un coordinatore generale? Vi ricordate la diatriba che è sorta di fronte al TAR quando con le nuove nomine si è annullata la precedente graduato-

ria? Se si elimina adesso il sessennio si devono nominare i nuovi coordinatori, perché così è previsto nel provvedimento in discussione. In seguito però si potrebbe formare una nuova maggioranza, potrebbero esserci dei rimpasti in Giunta e magari i nuovi Assessori vorranno poter cambiare la situazione, ma non potranno farlo. Rimarranno quindi in carica persone di fiducia di Assessori precedenti, perché in effetti, essendo la nomina di politico, di incarico fiduciario si tratta.

Signori miei, noi stiamo in questo momento violando una norma approvata nel 1993, col pretesto che le nuove nomine avranno validità solo fino al 31 dicembre 1996. Or bene, vi pare possibile che il coordinatore che verrà nominato nel mese di febbraio, marzo o aprile, prima di essere sostituito da un altro coordinatore nel 1997 non vada al TAR per dire: sono io che ho svolto le funzioni di coordinatore generale? Sì, signori, quando uno vuol far valere i propri diritti si rivolge al TAR specificando di aver svolto determinate mansioni per un certo periodo di tempo. E ciò costituisce titolo rispetto a chi quelle funzioni non le ha mai esercitate. E' così. Per di più, io ricordo bene che nella discussione alla quale presenziai, si valutò la possibilità di nominare coordinatori che fossero estranei all'amministrazione. Se noi procediamo ora alle nomine dei coordinatori come potremo dare corso a questa previsione, se togliamo il sessennio, e c'è una legge che fissa in soli tre anni, salvo un unico rinnovo la durata dell'incarico? Per cui chi volesse nominare un estraneo, dovrebbe aspettare tre anni, ma avrebbe a fianco a sé una persona di fiducia. Così non è, noi stiamo eliminando una norma per tenere a vita dei personaggi che possono essere adatti a questa Giunta, ma non alla prossima, tenuto conto che la nomina è di tipo politico e non amministrativo.

Signori miei, queste cose io le volevo dire, così come voglio ribadire che questo progetto di legge non può chiamarsi né proposta né disegno, perché se fosse un disegno di legge tre soli consiglieri non si sarebbero permessi di sostituirne il testo senza nemmeno consultare l'Assessore competente. Per me si è commesso un reato giuridico-amministrativo anche se non

disciplinato in nessuna norma. E' accaduto che l'Assessore non sia stato convocato nella seduta antimeridiana della Commissione (la mattina, infatti, l'assessore Manunza non era presente) e la sera pur tuttavia è stato presentato un progetto di legge completamente rinnovato. Cosa ne sappiamo noi di ciò che aveva da dire l'assessore Manunza sul fatto che il suo provvedimento originario è stato sconvolto interamente, se ne è cambiata la filosofia, lo si è snaturato?

Signori miei, non abbiamo consultato neanche i sindacati prima di decidere di modificare il termine perentorio dei tre anni, rinnovabile solo per una volta, e di abolire il comitato del personale. Quando ho esternato le mie considerazioni mi è stato detto: ma lascia perdere, il comitato del personale serviva soltanto per dare un parere sulle nomine. Servisse solo per quello! E' chiarissimo che comunque sia formulava sempre un parere sulle nomine dei coordinatori; eliminarlo significa che, anziché prevedere quanto meno una consultazione prima di procedere alle nomine, si arriva direttamente al traguardo, si configurano cioè delle nomine perfettamente fiduciarie, senza neanche la consultazione del comitato del personale. Ma noi stiamo eliminando *d'emblée* un comitato che ha ben altre competenze. Io mi riservo di intervenire durante l'esame degli articoli per mettere in evidenza gli errori che si stanno commettendo. Non abbiamo neanche consultato i rappresentanti sindacali! Or bene, se noi approviamo questo disegno di legge, anziché rimandarlo in Commissione, in primo luogo introduciamo dei principi gravissimi, in secondo luogo riproponiamo la proroga delle nomine, anche se solo di quelle effettuate entro il 29 dicembre, ma state attenti perché il testo dell'Assessore parlava invece del 30 dicembre, quindi poteva lasciar intendere che veniva prorogato anche l'incarico di qualche altro personaggio.

Io non sto qui a tediare i colleghi su questi argomenti, chiedo però maggiore attenzione. Ritengo che un provvedimento del genere poteva limitarsi a prevedere una proroga, ma quando si intende abolire i pilastri che sorreggono questa struttura regionale occorre quanto meno che se ne discuta, occorre chiarire che in

Commissione si sta procedendo alla definizione della legge di attuazione della "421", saranno necessari forse ancora due o tre mesi; nel frattempo gli Assessori si sostituiranno ai coordinatori generali per la firma e questi ai coordinatori di servizio, non succede nulla, ma si evita di sconvolgere la vita amministrativa della Regione. Tutto ciò deve restare agli atti, perché quando ci saranno le proteste dei sindacati e dei colleghi voglio che si sappia che la nostra parte politica si è schierata contro e non ha accettato pateracchi. Spero che i colleghi che comprendono quanto sia delicata questa situazione condividano la mia posizione e che con il disegno di legge numero 181 non si costituisca una zeppa per le future amministrazioni.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.), relatore. Intendo rivendicare il diritto-dovere del Consiglio di apportare ai disegni di legge della Giunta tutte le modifiche necessarie, tanto più in questo caso in cui lo spostamento dei tempi di approvazione rendeva assolutamente inapprovabile il testo proposto dalla Giunta. Il discorso dell'onorevole Tunis, lo definirei un discorso in difesa del fantasma, perché il Comitato del personale non è mai stato di fatto istituito, per cui tutta l'importanza che gli si vuole ora attribuire non è stata sentita in nessun modo. La modifica della data entro cui dovevano essere nominati i coordinatori, dal 30 al 29 dicembre, in base alla legge 40, questo è derivato da un miglior calcolo della validità della stessa legge 40, e per quanto riguarda la possibilità di una massa di nuove nomine, faccio notare che la Giunta ha provveduto alla nomina di tutti i coordinatori generali della Presidenza e degli Assessorati, nonché di tre dei cinque del Servizio Ispettivo, quindi di tutti i coordinatori generali o figure equiparate; sono vacanti soltanto due. Quanto alla possibilità che costituisca titolo per le future nomine, faccio notare che in base alla 421, i criteri di nomina saranno completamente diversi e chiaramente l'unico titolo valutabile sa-

rà certamente l'esperienza avuta, ma non sarà un criterio automatico.

Tutte queste considerazioni mi sembra che dovrebbero tranquillizzare i consiglieri che si fossero allarmati dopo l'intervento dell'onorevole Tunis. Quanto poi alla questione che non sarebbero stati consultati i sindacati per la predisposizione di questa legge, faccio notare che i poteri di ordinamento sull'amministrazione regionale sono in capo al Consiglio regionale e non certamente a organizzazioni private, quali i sindacati.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Macciotta. Ne ha facoltà.

MACCIOTTA (P.D.). Signor Presidente, colleghi, volevo chiarire quella che è stata in Commissione la mia posizione nei confronti di questo provvedimento legislativo e quello che coerentemente sarà il mio comportamento in questa seduta del Consiglio. In Commissione, pur rendendomi conto dell'urgenza di adottare un provvedimento, anche per quanto riguarda determinati settori – come l'agricoltura – dell'amministrazione regionale, in particolare ho votato contro il primo comma dell'articolo 1, in quanto a mio avviso viola il principio della irretrattività delle leggi, essendo quei coordinatori che sono stati nominati entro il mese di dicembre scaduti ai termini della legge attualmente vigente e non ritengo giuridicamente corretto e possibile che un provvedimento legislativo successivo consenta la permanenza di persone il cui incarico è nel frattempo scaduto. L'iter corretto sarebbe stato quello di procedere ad una nuova nomina.

Degli altri commi del primo articolo e degli altri articoli successivi di questa legge ho condiviso invece la sostanza e la forma, trovandomi d'accordo con le motivazioni che ha ampiamente illustrato il collega Bonesu poc'anzi. Conseguentemente, avendo votato contro quello che ritenevo il comma fondamentale del primo articolo, mi sono astenuto sul contesto complessivo del provvedimento, e questo sarà il mio comportamento anche in quest'Aula.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Ballero. Ne ha facoltà.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Signor Presidente, colleghi, ritengo necessario intervenire brevemente perché, a mio avviso, l'onorevole Tunis ha sollevato una tempesta in un bicchier d'acqua. Infatti le considerazioni che egli ha fatto, al di là della solennità delle stesse, in realtà non hanno nessun contenuto riferibile al disegno di legge in esame, il quale come già ha ricordato l'onorevole Bonesu, ha per oggetto quella proposta che la Giunta ha trasmesso nel disegno di legge numero 181, cioè le norme urgenti relative a incarichi di coordinamento di strutture organizzative regionali. La Commissione ha ritenuto che a questo problema si dovesse dare, con l'approvazione degli emendamenti presentati da componenti della Commissione stessa, una soluzione parzialmente diversa da quella indicata dalla Giunta. Questa è la logica democratica e il funzionamento normale di tutti gli organismi assembleari, Commissioni ed Aula. A un disegno di legge si presentano emendamenti e il testo finale nasce dall'approvazione della proposta iniziale e degli emendamenti.

Questo per quanto riguarda l'aspetto procedurale; per quanto riguarda il merito ricordo che la situazione di emergenza è indiscutibile, perché già oggi, non essendoci coordinatori di servizio e generali, tutti gli atti esterni devono essere firmati dagli Assessori competenti e dal Presidente. Una situazione di inefficienza e di paralisi dell'amministrazione, che non vi è chi non veda, e che allunga enormemente i tempi burocratici di definizione di tutte le pratiche. Io spero che il Gruppo di Forza Italia non voglia giocare ad allungare i tempi delle pratiche burocratiche in una situazione in cui tutti quanti sappiamo che questi tempi, per l'inefficienza della macchina amministrativa, sono già eccessivamente lunghi. Se tutto deve concentrarsi sulla firma del Presidente e degli Assessori, è evidente che questi tempi si allungheranno. E la soluzione non crea nessun sconvolgimento per il futuro, perché opererà per pochi mesi, in quanto, come l'onorevole Tunis ha

ricordato, la prima Commissione ha pressoché concluso l'esame della discussione generale in ordine ai progetti di legge di attuazione della "421" e, in maniera direi sufficientemente uniforme, ha già individuato una serie di linee di riforma dell'ordinamento del personale. Io credo che su queste linee anche a breve il Consiglio potrà essere informato.

Con riferimento a quanto sottolineato nei giorni scorsi dall'onorevole Biggio in merito alla sua richiesta non accolta dall'Aula di fissare dei termini per la Commissione, ricordo che la Commissione stessa aveva ritenuto, in quel momento, di non poter accettare dei termini perché, per lavorare proficuamente, aveva bisogno di una riorganizzazione delle strutture che il Consiglio le metteva a disposizione. Questo è avvenuto, c'è stata la discussione generale, si è tenuto il seminario nei locali del Formez, come ha ricordato l'onorevole Tunis, e il discorso è andato avanti. Io credo che entro il mese di marzo quest'Aula potrà mettere in discussione il disegno di legge di attuazione della "421" che, ovviamente, modificherà radicalmente tutto il sistema, rispetto al quale nomina dei coordinatori, sessennio e quant'altro, faranno parte del passato, perché le regole relative alla soluzione di questi problemi saranno sicuramente diverse dal passato, perché non ci sarà una coincidenza di reggenti preposti alle strutture, ma ci sarà un allargamento del quadro dei dirigenti dell'amministrazione regionale, e così via. Quindi tutte le critiche svolte sono destinate a perdere ogni significato nel giro di tre, quattro o al più tardi cinque mesi. Credo infatti che già prima dell'estate si potrà procedere alla nomina dei nuovi coordinatori in base alla normativa che questo Consiglio, probabilmente entro marzo, riuscirà ad approvare. In questa logica, quindi, non si comprendono quelle considerazioni riguardo alla precostituzione di situazioni, alla non decadenza dopo sei anni e così via. Giustamente ha ricordato Bonesu che senza l'abolizione di questa norma, se, per esempio, l'attuazione della legge numero 421 entrasse in vigore il 1° giugno, essendo scaduto uno dei coordinatori, per il superamento del sessennio al 30 marzo, si dovrebbe nominare un nuovo coordi-

natore per due mesi. Tutto ciò non mi pare serio per il funzionamento dell'amministrazione regionale. Quindi io credo che la proposta che è stata avanzata sia opportuna e debba essere approvata.

Chiederei al Presidente cinque minuti di sospensione per un controllo tecnico prima della fine della discussione generale e quindi prima di vedere se è necessario presentare qualche emendamento tecnico.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (F.I.). Per sapere quando l'onorevole Ballero preveda di concludere i lavori riguardanti la legge numero 421. Egli ha dato ampia assicurazione che entro marzo saranno conclusi; prendo per buono quanto ha detto e non ho nient'altro da dire, anche se dubito che entro marzo sarà esitata tutta l'applicazione della legge numero 421. Così come abbiamo visto stamattina per quanto riguarda i programmi integrati d'area, che sono un sostitutivo della "142", ritengo che anche il provvedimento in discussione possa essere un sostitutivo parziale della "421". In effetti abbiamo una repubblica di Sardegna e non ce n'eravamo accorti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

MANUNZA (Popolari), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la situazione di pesante provvisorietà, di incertezza giuridica e di materiale inadeguatezza, che sulla base di una aggiornata valutazione a consuntivo dei risultati attuativi ad oggi conseguiti sembra contrassegnare purtroppo in negativo la passata e tuttora vigente produzione legislativa sul personale della Regione. Stava per infliggere alla già precaria funzionalità della macchina amministrativa regionale, quale non gradito regalo di fine anno, un ulteriore

gravissimo colpo. Per effetto, infatti, dell'eccezionale previsione, a suo tempo resasi necessaria per ovviare a tali deprecabili caratteri di provvisorietà e inadeguatezza, contenuta nel quinto comma dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1994, numero 40, a far data dalle ore 24 del 29 dicembre 1995 tutti i coordinatori, sia generali che di servizio dell'amministrazione regionale, vale a dire tutti i massimi responsabili burocratici dell'Esecutivo regionale sono giuridicamente decaduti dagli incarichi, con la conseguenza di ricondurre tutte le istituzionali attribuzioni di tali funzionari, ivi compresa quella di firma dei vari atti amministrativi, anche di gestione contabile, in diretto capo ai titolari politici delle interessate branche della stessa amministrazione. Sono abbastanza evidenti le gravi complicità e implicazioni funzionali di tale accentramento di compiti amministrativi in capo all'organo politico. Non solo e non tanto perché in contrasto, sotto il profilo oggettivo, con i moderni principi affermati dall'ordinamento in ordine alla separazione tra politica ed amministrazione, ma altresì in rapporto, per gli aspetti soggettivi che ne derivano, alla specificità delle conoscenze professionali tecnicamente richieste per una consapevole assunzione di responsabilità in ordine alla firma dei vari atti in questione. La nuova complicazione organizzativo-funzionale, maturata a fine anno, ha cause remote, connesse in parte alle già denunciate carenze normative sul personale e in parte alle aggiuntive difficoltà opposte nei confronti di una non provvisoria soluzione in ordine all'attribuzione delle responsabilità burocratiche di vertice dell'amministrazione, da una nota sentenza di annullamento da parte del TAR della Sardegna della graduatoria, con decorrenza primo gennaio '86, delle 73 unità di personale con qualifica dirigenziale. Il ricorso d'appello nanti il Consiglio di Stato, presentato dall'Amministrazione contro tale sentenza del TAR, è stato deciso il 18 novembre 1995; ad oggi, peraltro, si ignorano i risultati e i contenuti di tale appello, in quanto la relativa decisione è stata ufficialmente dichiarata riservata, e quindi da portare a conoscenza delle parti e all'esterno soltanto in un momento successivo.

Purtroppo non è possibile prevedere quale potrà essere tale momento, anche se è auspicabile che ciò avvenga in tempi ragionevoli. Comunque sia, è alla mancata soluzione del problema della dirigenza che va strettamente collegata l'intervenuta impossibilità giuridica delle nomine a regime dei coordinatori, sulla base della fondamentale legge regionale numero 32 del 1988. Si è reso, quindi, indispensabile far fronte alla nuova emergenza con l'urgente leggina oggi all'esame dell'Aula. Nell'interesse della dovuta continuità dell'azione amministrativa le previsioni del disegno di legge in esame, anch'esse necessariamente eccezionali e provvisorie, sono intese a confermare in capo ai precedenti coordinatori le funzioni venute a decadenza per effetto della su richiamata legge numero 40 del 1994, con limitata validità sino alla data di conferimento dei nuovi incarichi in base alla legge regionale di recepimento dei principi della legge statale 421 del '92, e comunque, non oltre il termine del 31 dicembre '96.

E' evidente la portata e il significato squisitamente politico di tale limite temporale quale decisa riaffermazione dell'estrema necessità e urgenza attribuita dall'amministrazione al recepimento in questione, per la determinante importanza che esso riveste ai fini dell'auspicato pieno recupero dell'efficacia e dell'efficienza funzionale della complessiva macchina regionale. Sulla base di una più razionale e attenta riconsiderazione anche di prospettiva delle esigenze connesse agli accennati principi della legge numero 421 del '92, con lo stesso disegno di legge è inoltre prevista l'abrogazione sia delle previgenti norme che limitavano la durata dell'incarico di coordinamento di una medesima struttura organizzativa a un periodo continuativo non superiore a 6 anni, sia delle norme relative alla costituzione e al funzionamento del non più previsto comitato per l'organizzazione del personale, venuto anch'esso a scadenza il 31 ottobre '95 per effetto della legge numero 20 del '95. L'approvazione del disegno di legge in questione è estremamente importante e urgente per la funzionalità dell'amministrazione e lo è per scongiurare ulteriori non supportabili disservizi nell'attività della stessa

amministrazione, specie in un momento di particolare crisi economica e occupazionale quale quella oggi drammaticamente vissuta dalla Sardegna, per fronteggiare la quale è invece d'obbligo la massima mobilitazione, anche materiale, di tutte le autonomistiche potenzialità di intervento. Corrisponde all'interesse della collettività, ed è massimamente augurabile per queste ragioni, che il provvedimento legislativo in questione venga approvato da questa Assemblea con piena consapevolezza dell'importanza che esso riveste e con il massimo possibile dei consensi.

PRESIDENTE. L'onorevole Ballero mi ha comunicato che non c'è più bisogno di alcuna sospensione, quindi se non ci sono opposizioni proseguiamo i lavori.

Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del Titolo.

PIRAS, *Segretario*:

Titolo

Norme urgenti relative a incarichi di coordinamento di strutture organizzative regionali e soppressione del comitato per l'organizzazione ed il personale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul Titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Prima della votazione del passaggio all'esame degli articoli, è stato presentato l'emendamento sostitutivo parziale numero 4 all'articolo 1. Se non ci sono opposizioni l'articolo 1 è sospeso, in attesa che l'emendamento venga distribuito. Si dia lettura dell'articolo 1 bis.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 1 bis

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 40 del 1994 vanno autenticamente interpretati nel senso che, per l'attribuzione degli incarichi da essi previsti, restano ferme le norme di cui alle leggi regionali n. 32 del 1988 e n. 41 del 1993, salvo per quanto riguarda il requisito soggettivo dei nominabili interni all'Amministrazione, che è quello dell'inquadramento al 1° gennaio 1986 nella settima qualifica funzionale, come stabilito dai commi sopra indicati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1 ter.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 1 ter

1. Il comitato per l'organizzazione ed il personale, istituito con l'articolo 13 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è soppresso.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati 2 emendamenti. Se ne dia lettura.

PIRAS, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Marracini

Dopo l'articolo 1 ter è aggiunto il seguente:

Art. 1 quater

1. Nel primo comma dell'articolo 16 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, dopo le parole maresciallo maggiore, al quarto rigo,

la congiunzione "e" è sostituita da una virgola e dopo le parole "maresciallo scelto", sono aggiunte le parole "e ispettore".

2. Per i fini gerarchici-funzionali del personale sottufficiali forestali, a seguito anche dei diversi inquadramenti operati ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, in sede di prima applicazione della norma di cui al precedente comma 1: con decorrenza dall'1 gennaio 1994, il grado di ispettore è attribuito al personale con profilo professionale di sottufficiale inquadrato dall'1 gennaio 1986 nella 6° qualifica funzionale, e, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di ispettore è attribuito altresì al restante personale sottufficiale inquadrato nella medesima 6° qualifica funzionale dall'1 gennaio 1988 o successiva. (1)

Emendamento soppressivo totale Floris - Tunis Marco - Marracini - Bertolotti - Balletto

L'articolo 1 ter è soppresso. (3)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 1 ha facoltà di parlare il consigliere Marracini.

MARRACINI (F.I.). Questo emendamento tende a ripristinare una figura professionale apicale del profilo di sottufficiale forestale in sostituzione del profilo professionale di istruttore forestale, precedentemente denominato assistente, in quanto quest'ultimo, non previsto dal decreto del Presidente della Repubblica numero 297 del '72, non ha ottenuto il riconoscimento all'attribuzione della qualifica di pubblica sicurezza. L'ipotesi che viene prospettata è l'istituzione di un grado apicale di sottufficiale denominato ispettore. In sede di prima applicazione il predetto grado è da attribuirsi a tutti i sottufficiali che per effetto della mobilità verticale, articolo 1 e 3 della legge regionale 24 dell'89, sono stati inquadrati nella sesta qualifica funzionale e avevano diritto all'attribuzione del profilo di assistente, definito poi istruttore. Si fa osservare che la terminolo-

gia utilizzata è corrispondente a quella dei restanti Corpi con funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria dello stesso Corpo forestale dello Stato. Non ha costo alcuno.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 3 ha facoltà di parlare il consigliere Marco Tunis.

TUNIS MARCO (F.I.). Cercherò di essere breve. La proposta che ho voluto presentare per l'abrogazione dell'articolo 1 *ter* si rifà al mio intervento precedente. Nelle leggi oggi in vigore è prevista la figura del comitato per l'organizzazione del personale, istituito con l'articolo 13 della legge numero 51, che è stata una legge caposaldo per l'assetto della Regione, e non trovo giusto che adesso, affrettatamente e con un Consiglio non al completo, eliminiamo un comitato che ha la sua valenza anche perché è composto oltre che da coordinatori anche da rappresentanti sindacali, la cui funzione è quella di esprimere dei pareri non solo sulla nomina dei coordinatori, ma anche sugli assetti di riforma. E noi ci permettiamo qui, *d'emblée*, senza previa consultazione sindacale e senza che si sia espresso a questo proposito esplicitamente l'Assessore, di eliminare un comitato di questo genere. Se tanto vi crea disturbo l'esistenza di questo comitato lasciatelo lì, perché non ha creato problemi prima e non ne creerà neanche adesso. Eliminarlo vi mette, invece, in contrasto con i rappresentanti sindacali della stessa Regione. Perché non sospendiamo e li convochiamo per sentire come si esprimono in merito? Scusate, sarebbe come se in un'azienda ad un certo punto si decidesse di abolire il consiglio di fabbrica, perché tanto ormai i problemi sindacali possono essere trattati direttamente dal datore di lavoro. Volete assumervi questa responsabilità? Io dico che è meglio lasciare il comitato così com'è oggi, anche se funziona male, e poi il suo funzionamento può essere oggetto di discussione in sede di esame del disegno di legge di attuazione della legge 421, che è già in carico alla prima Commissione. Io non me la sento di eliminare un comitato che ha tante funzioni; ve ne assumete voi la re-

sponsabilità. Pertanto invito la gente ben pensante del Consiglio ad agire di conseguenza e chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Onorevole Tunis, naturalmente la richiesta di votazione a scrutinio segreto dovrà essere formulata dal suo Capogruppo in fase di votazione.

Per esprimere il parere del relatore della Commissione sugli emendamenti numeri 1 e 3 ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu.

BONESU (P.S.d'Az.), *relatore*. L'emendamento numero 1 appare inammissibile non concernendo l'oggetto della legge. Teniamo conto che il Consiglio si è già pronunciato sul titolo che restringe agli incarichi di coordinamento. Ho parlato con il Presidente della Commissione, la Commissione lo recepisce come raccomandazione nell'esame delle situazioni del pubblico impiego regionale che necessitano di norme transitorie in sede di attuazione delle norme della legge 421. Chiedo quindi al presentatore di ritirarlo in questo spirito.

L'emendamento numero 3 ripropone quanto già detto in discussione generale. Si è affermato che il comitato funziona male: è come dire, quando uno è morto che è invece malato grave. Questo comitato non ha mai visto la luce, è morto di fatto, quando ci sono i morti occorre seppellirne i cadaveri, perché altrimenti c'è il rischio di epidemia; cioè c'è il rischio che la Corte dei Conti o qualche TAR chieda il parere di questo comitato che non esiste creando dei problemi. Per cui l'articolo 1 *ter* è un'operazione di bonifica legislativa.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

MANUNZA (Popolari), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta condivide il parere del relatore.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Marracini se accoglie l'invito dell'onorevole

Bonesu.

MARRACINI (F.I.). Veramente vorrei sentire anche il parere del Presidente della Commissione nel merito.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Confermo quanto ha autorevolmente sostenuto l'onorevole Bonesu.

MARRACINI (F.I.). L'emendamento numero 1 è ritirato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Scano. Ne ha facoltà.

SCANO (Progr. Fed.). Un secondo solo sull'ordine dei lavori. Sono le due meno un quarto; possiamo decidere di andare ad oltranza o di interrompere. L'importante è deciderlo in modo tale che ciascuno di noi sappia come regolarsi. Noi siamo disponibili per una cosa o per l'altra, però chiediamo di sapere che cosa si debba fare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ballero. Ne ha facoltà.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Vorrei proporre di andare ad oltranza, perché abbiamo ancora da esaminare solo due provvedimenti molto snelli, di pochi articoli. Possiamo concordare di chiudere entro le 3 meno un quarto, evitando così la riunione del pomeriggio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (F.I.). Io ritengo che non si debba andare ad oltranza solo per questa legge, ma si debba andare ad oltranza per tutti i provvedimenti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Montis. Ne ha facoltà.

MONTIS (Gruppo Misto). Si può concludere l'ordine del giorno, purché si concluda anche la sessione. Non è che poi si va a domani.

PRESIDENTE. La volontà è di proseguire fino all'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno.

Metto in votazione l'emendamento numero 3.

TUNIS MARCO (F.I.). Avevo chiesto la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. La richiesta di votazione a scrutinio segreto deve essere formalizzata dal suo Capogruppo in questo momento.

Ha domandato di parlare il consigliere Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (F.I.). Se avessi voluto ritirare la richiesta di votazione a scrutinio segreto l'avrei fatto. Io ho fiducia nei componenti del mio Gruppo e quando essi chiedono il voto segreto in mia assenza io confermo la loro richiesta. Chiedo quindi la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 3.

**Votazione a scrutinio segreto
dell'emendamento numero 3**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 3 all'articolo 1 *ter*.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	60
votanti	60
maggioranza	31
favorevoli	19
contrari	41

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Aresu - Balia - Ballero - Balletto - Berria - Bertolotti - Biggio - Bonesu - Busonera - Carloni - Casu - Cherchi - Concas - Cucca - Cugini - Degortes - Deiana - Dettori Bruno - Dettori

Ivana - Diana - Fadda - Falconi - Fantola - Ferrari - Floris - Fois Paolo - Fois Pietro - Frau - Ghirra - Granara - Ladu - Locci - Loddo - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Manunza - Marracini - Marrocu - Montis - Murgia - Nizzi - Obino - Oppia - Petrini - Piras - Pirastu - Pittalis - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Sassu - Scano - Serrenti - Tunis Gianfranco - Tunis Marco - Usai Edoardo - Usai Pietro - Vassallo - Zucca.)

Metto in votazione l'articolo 1 *ter*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto Speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Avevamo lasciato in sospeso l'articolo 1. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 1

1. I coordinatori generali, il personale equiparato assegnato al Servizio ispettivo della Presidenza della Giunta regionale e i coordinatori di servizio dell'Amministrazione regionale in carica al 29 dicembre 1995, o nominati entro tale data, restano in carica fino alla data di conferimento degli incarichi di coordinamento ai sensi della legge regionale di recepimento dei principi sta-

biliti dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.

2. Sino alla stessa data restano in carica i coordinatori generali, il personale equiparato assegnato al Servizio ispettivo della Presidenza della Giunta regionale e i coordinatori di servizio dell'Amministrazione regionale che verranno nominati con le procedure di cui alle leggi regionali 26 agosto 1988, n. 32, e 27 dicembre 1994, n. 40.

3. Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 1 ed il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 41.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Floris - Tunis Marco - Marracini - Bertolotti - Balletto

Art. 1 comma 3°

Il comma terzo è soppresso. (2)

Emendamento sostitutivo parziale Bonesu - Macciotta - Ballero - Balia

Art. 1

Nel primo comma le parole "restano in carica" sono sostituite dalle parole "sono rinominati". (4)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marco Tunis. Ne ha facoltà.

TUNIS MARCO (F.I.). Signor Presidente, cercherò di essere breve, ma vorrei almeno mettere in evidenza il motivo per cui propongo l'abolizione del comma 3. La norma, che risale a due anni fa, prevede che i coordinatori generali possono essere nominati per altri tre anni salvo rinnovo, quindi complessivamente sei, in uno stesso servizio. La finalità espressa in occasione dell'approvazione di questa norma, dall'onorevole Tamponi, e anche dell'assessore

Ugo Collu, era quella di non permettere "incrostazioni", questo fu il termine usato allora. In altre parole si sosteneva che più un funzionario resta in uno stesso servizio più vi mette radici, e a un certo punto ne condiziona il funzionamento. Invece, permettere la rotazione vuol dire consentire anche ad altri funzionari di avere delle aspettative. In caso contrario non essendoci limiti temporali è il funzionario anziano che viene riconfermato, in quanto esercita quella mansione da più tempo e gli stessi Tribunali regionali amministrativi applicano il criterio dell'anzianità di servizio in mancanza di altri criteri.

Io gradirei che la norma venisse lasciata così com'è, in attesa che vanga approvata in Commissione, siamo arrivati già alla discussione generale della legge di recepimento dei principi della "421". Cosa impedisce di mantenere questa rotazione? Voglio dire, cioè, che i funzionari devono ruotare in più servizi, oppure ci saranno di nuovo, come è già successo, coordinatori che andranno in pensione dopo 25 anni. A voi la scelta. Io ritengo che occorra mantenere, per il momento, la normativa vigente.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 4 ha facoltà di illustrarlo.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Signor Presidente, colleghi, la legge numero 40 prevedeva il mantenimento in carica dei coordinatori fino al 30 dicembre 1995. Questa legge, interviene ovviamente a gennaio o ai primi di febbraio, cioè in un momento nel quale gli effetti di quelle nomine sono esauriti, perché gli incarichi sono cessati. L'emendamento, quindi, è eminentemente tecnico e prevede non più la proroga di chi era già decaduto dal proprio incarico, ma la rinomina di coloro che erano in carica in quel dato momento. Quindi il significato dell'emendamento mi pare chiaro.

Io credo che sia opportuno soltanto richiamare l'attenzione della Giunta affinché non incorra nello stesso errore in cui è caduta nell'applicare la legge numero 40 del '94: "rinominati" vuol dire che devono continuare a

svolgere le proprie mansioni nelle stesse strutture, senza trasferimenti, come era avvenuto invece nel 1994. Altrimenti avrebbe ben ragione la Corte dei Conti a non registrare la nomina. Con questi chiarimenti credo che l'emendamento, avendo quel significato puramente tecnico, debba essere accolto.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu.

BONESU (P.S.d'Az.), *relatore*. Il parere è negativo sull'emendamento numero 2, perché non si vede il pericolo di stare sei anni nello stesso incarico o di starci sei anni e due mesi, mentre si intravede il *caos* che nomine di brevissima durata, come due mesi, creerebbero con la conseguente necessità di spostare anche altro personale già nominato.

L'emendamento numero 4 ovviamente viene accolto dal relatore perché è espressione di maggioranza della Commissione e risolve, fra l'altro, le perplessità che aveva avanzato l'onorevole Macciotta. Anch'io raccomando alla Giunta una corretta esecuzione; "rinominati" vuol dire che vanno nominati allo stesso incarico. Già altre volte, come sottolineava il collega Ballero, la Giunta non è stata molto osservante di queste disposizioni ed è in corsa, in questo caso, in giustificate censure da parte della Corte dei Conti.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

MANUNZA (Popolari), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta non accoglie l'emendamento numero 2 e accoglie il numero 4.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 181.

Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello. *(E' estratto il numero 61, corrispondente al nome del consigliere Palomba.)*

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Palomba.

VASSALLO, *Segretario, procede all'appello.*

Rispondono sì i consiglieri: Petrini - Piras - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sassu - Scano - Serrenti - Tunis Gianfranco - Usai Pietro - Vassallo - Zucca - Aresu - Balia - Ballero - Berria - Bonesu - Busonera - Cherchi - Cucca - Cugini - Degortes - Deiana - Demontis - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Diana Fadda - Falconi - Fantola - Ferrari - Fois Paolo - Fois Pietro - Ghirra - Ladu - Loddo - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Manunza - Marrocu - Murgia - Obino.

Rispondono no i consiglieri: Pirastu - Pittalis - Tunis Marco - Balletto - Bertolotti - Casu - Floris - Granara - Nizzi.

Si sono astenuti i consiglieri: Sanna Nivoli - Biggio - Concas - Frau - Montis.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	56
votanti	51
astenuti	5
maggioranza	26
favorevoli	42
contrari	9

(Il Consiglio approva).

Discussione del disegno di legge: "Fissazione di un termine entro il quale i comuni devono adeguarsi alle prescrizioni dei piani territoriali paesistici" (159)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 159. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il consigliere Ferrari, relatore.

FERRARI (Progr. S.F.D.), *relatore.* Onorevole Presidente, colleghi, quando il 13 maggio 1993 il Consiglio regionale approvò le disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento dei piani territoriali paesistici tutti i Gruppi consiliari manifestarono la loro soddisfazione perché un primo importante passo verso la pianificazione paesistica per la tutela attiva del territorio era stato fatto. Ho chiarissimo il ricordo di chi, con giustificata enfasi, affermò che l'approvazione di quelle norme di carattere generale, insieme a una serie di modifiche apportate alla legge regionale numero 45, rappresentava un fatto che da solo qualificava una legislatura. In effetti le norme modificative introdotte nella 45 da un lato tutelavano con lo strumento legislativo determinati ambiti territoriali aventi particolari requisiti ambientali, dall'altro lato, attraverso lo strumento delle disposizioni approvate dal Consiglio, rendeva praticabile l'obiettivo della 45, ossia l'approvazione dei P.T.P. e l'adeguamento della pianificazione urbanistica generale e comunale ai piani paesistici. C'era veramente di che essere soddisfatti, anche perché l'approvazione di quelle modifiche alla legge 45 e di quelle disposizioni avveniva dopo un lungo e attivo lavoro

in Commissione e a seguito di un ampio confronto nel Consiglio e nella Giunta. Grandi furono le aspettative conseguenti al deliberato del Consiglio regionale, e in effetti dopo breve tempo la Giunta regionale, sulla base di quelle disposizioni generali, approvò i piani territoriali paesistici. Purtroppo la stessa cosa non è avvenuta per l'adeguamento dei piani urbanistici comunali ai P.T.P., anzi non risulta a tutt'oggi che alcun piano comunale sia stato adeguato al Piano territoriale paesistico. Si è reso, quindi, necessario non solo prorogare i termini per l'adeguamento, ma anche ricercare le cause del ritardo e porvi rimedio.

Il progetto di legge affronta e risolve entrambi i problemi. E' previsto, infatti, un nuovo termine di 15 mesi dall'approvazione della legge per l'adeguamento dei PUC; la Regione si impegna a fornire ai comuni il materiale informativo e cartografico necessario entro il realistico termine di tre mesi; viene richiamata l'applicazione dell'intervento sostitutivo nei confronti dell'amministrazione comunale inadempiente previsto dalla legislazione vigente. Oltre a questo, il progetto di legge fa chiarezza intorno ad un elemento di contrasto tra quanto previsto dalle disposizioni di omogeneizzazione approvate dal Consiglio regionale e le norme di attuazione approvate dall'Esecutivo in relazione alla possibilità di dare attuazione nella fase anteriore all'adeguamento delle parti del piano urbanistico generale vigente conformi al P.T.P. In buona sostanza viene ribadito che la conformità di tipo cartografico è normativo e non poteva essere diversamente. Pertanto nelle zone f) resta fermo il principio che le volumetrie massime realizzabili sono ridotte al 50 per cento. Inoltre viene stabilito che lo studio di compatibilità ambientale è obbligatorio soltanto per i piani attuativi.

In conclusione, il disegno di legge affronta tutti i nodi rimasti finora irrisolti e vi pone correttamente rimedio, ponendo i comuni nelle concrete condizioni di adeguare i propri piani e di darvi, qualora lo ritengano opportuno, attuazione per le parti conformi nelle more dell'adeguamento. Fissa, infine, un termine oggettivo e più ravvicinato per le verifiche degli obiettivi

che attraverso lo strumento dei P.T.P. il Consiglio regionale si era proposto.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MANCHINU (Progr. S.F.D.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.* Brevemente. Io credo che col disegno di legge che arriva in Aula vengano meno tutte quelle polemiche che in modo artificiale e superficiale sono state portate avanti soprattutto da una cattiva stampa, male informata, direi maliziosamente male informata.

Non ho altro da dire, se non che il disegno di legge voleva portare avanti e risolvere alcuni problemi, così come illustrato dal relatore della Commissione. Questi scopi sono stati raggiunti. Non si vuole in questo momento aprire alla cementificazione selvaggia, così come è stato detto, però si sta cercando di stimolare i comuni perché, entro il termine prefissato, predispongano i piani urbanistici comunali in adeguamento ai piani territoriali paesistici. E' previsto, anche dall'approvazione del disegno di legge, un periodo di 24 mesi entro il quale si sperimenterà l'applicazione dei piani paesistici; dopo di che si dovrà porre mano alla revisione dei piani territoriali paesistici.

Questo era il fine che il disegno di legge voleva perseguire. Credo che ciò sia avvenuto, quindi ne raccomando all'Aula l'approvazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Scano. Ne ha facoltà.

SCANO (Progr. Fed.). Solo una dichiarazione di un secondo per esprimere il nostro parere positivo e per dire – non c'è polemica con alcuno naturalmente – che il testo naturalmente è diverso da quello che era pervenuto alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto in votazione il

passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 1

Proroga di termini e completamento
del sistema informativo

1. Entro quindici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale generale, nel territorio disciplinato dal Piano Territoriale Paesistico vigente, devono essere adeguati alle sue norme e previsioni.

2. La Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede al completamento del sistema informativo per la pianificazione regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 28, e all'effettiva messa a disposizione dello stesso a favore dei Comuni tenuti all'adeguamento dei PUC ai P.T.P.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1 bis.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 1 bis

Controllo sostitutivo

1. In caso di inadempienza della competente Amministrazione comunale, salvo che tale inadempienza sia intervenuta a causa del non rispetto da parte dell'Amministrazione regionale di quanto disposto dal comma 2 dell'ar-

ticolo 1, il Comitato Regionale di Controllo esercita i poteri di controllo sostitutivo ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38, e successive modifiche e integrazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1 ter.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 1 ter

Salvaguardia dei P.T.P. nelle more dell'adeguamento della strumentazione comunale generale

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Consigli comunali possono adottare una delibera per dare attuazione allo strumento urbanistico generale vigente, per quanto conforme con le previsioni di P.T.P., secondo le limitazioni e le procedure seguenti:

a) si applica la normativa disciplinante il dimensionamento degli interventi turistici ammissibili di cui all'articolo 11, comma 3, delle "Disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento dei P.T.P.";

b) per i piani attuativi di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, e successive modifiche e integrazioni, è richiesto lo studio di compatibilità paesistico-ambientale di cui all'articolo 15 delle "Disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento dei P.T.P.".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1 quater.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 1 quater

Verifica dei P.T.P.

1. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale promuoverà una puntuale verifica dello stato di attuazione dei P.T.P. al fine di accertarne la congruità rispetto alle perseguite esigenze di tutela attiva delle interessate realtà paesistico ambientali e di individuare i correttivi eventualmente necessari ai fini di un corretto equilibrio fra salvaguardia paesistico ambientale e processi di sviluppo socio-economico compatibili con tale salvaguardia.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

DEMONTIS, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Ballero - Bonesu - Ferrari

Dopo l'articolo 1 quater è inserito il seguente:

Art. 1 quinquies

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 11, comma 4, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (Legge finanziaria regionale 1995), relativo al termine di presentazione delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria, è prorogato fino al 30 giugno 1996 il termine di cui al comma 5 dello stesso articolo ai soli fini dell'eventuale completamento o integrazione della documentazione da allegare alla domanda nonché ai fini dell'eventuale integrazione o rettifica dei versamenti degli oneri concessori.

2. Ove il richiedente si avvalga del disposto del comma 1 per presentare al comune documentazione integrativa o le attestazioni dei versamenti degli oneri concessori, il termine per la formazione del silenzio assenso, nei casi

previsti dalla normativa vigente, inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione al comune di detta documentazione integrativa o delle attestazioni dei versamenti degli oneri concessori". (1)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 1 ha facoltà di parlare il consigliere Ballero.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Si dà per illustrato, perché riguarda un fatto puramente marginale, e cioè l'integrazione della documentazione da parte di coloro che avevano già presentato la domanda.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MANCHINU (Progr. S.F.D.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 1 quater. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Se siamo d'accordo possiamo procedere alla votazione congiunta del disegno di legge numero 159 e della proposta di legge numero 188, che dobbiamo esaminare adesso.

FRAU (A.N.). No, perché sono due proposte completamente diverse.

PRESIDENTE. D'accordo la proposta non è accettata.

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per ap-

pello nominale del disegno di legge numero 159.

Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello. (*E' estratto il numero 18, corrispondente al nome del consigliere Cucca.*)

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Cucca.

VASSALLO, *Segretario, procede all'appello.*

Rispondono sì i consiglieri: Cucca - Cugini - Degortes - Deiana - Demontis - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Diana - Falconi - Fantola - Ferrari - Floris - Fois Paolo - Frau - Ghirra - Granara - Ladu - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Manunza - Marrocu - Murgia - Nizzi - Obino - Petrini - Piras - Pittalis - Sanna Salvatore - Sassu - Scano - Serrenti - Tunis Gianfranco - Tunis Marco - Usai Pietro - Vassallo - Zucca - Balia - Ballero - Balletto - Berria - Biggio - Bonesu - Busonera - Casu - Cherchi.

Si sono astenuti i consiglieri: Montis e Concas.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione del disegno di legge numero 159:

presenti	48
votanti	46
astenuti	2
maggioranza	24
favorevoli	46

(*Il Consiglio approva.*)

Discussione della proposta di legge Ladu - Lorenzoni - Amadu - Ferrarl - Boero - Carloni - Diana - Obino - Granara: "Norme per la prestazione di garanzia fideiussoria a favore dei produttori di latte vaccino" (188)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca

la discussione della proposta di legge 188.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il consigliere Ladu, relatore.

LADU (Popolari), *relatore.* Signor Presidente, signori Assessori, onorevoli colleghi, in pratica questa proposta di legge numero 188, relativa alla prestazione di garanzia fideiussoria a favore dei produttori di latte vaccino, è il risultato dei ritardi dovuti alla mancata pubblicazione del bollettino dell'AIMA, il quale avrebbe dovuto contenere le nuove quote di latte vaccino autorizzate dalla Regione Autonoma della Sardegna per quei produttori che avevano fatto modifiche di miglioramento fondiario e zootecnico entro la data del 26 novembre 1992. Si tratta eventualmente di anticipare queste fideiussioni in quanto le ditte che stanno acquisendo il latte dai produttori di latte vaccino non pagano più il latte a quei produttori che hanno superato la quota precedente a quella approvata dalla Regione Autonoma della Sardegna. Siccome si tratta di quote che sicuramente verranno autorizzate da parte dell'AIMA, anche perché previste dalla legge e già approvate dalla Regione, e considerato che ormai le banche non danno più credito a questi allevatori, in quanto sono fortemente indebitati, la Regione provvisoriamente, fino alla pubblicazione di quel bollettino ufficiale, sta concedendo una garanzia fideiussoria sussidiaria. C'è solo da apportare una lieve modifica al comma 1 in quanto le parole "per conto dei produttori" vengono ripetute due volte. Per il resto l'articolo, che si compone di cinque commi, rimane così com'è.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MANCHINU (Progr. S.F.D.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.* La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 1

Interventi a favore dei produttori di latte vaccino

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in attuazione del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 25 ottobre 1995 a concedere, a valere sul fondo di garanzia di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, una garanzia fideiussoria in via sussidiaria, nell'interesse di tutti i produttori di latte vaccino di cui al comma 2 che sono rappresentati da associazioni di categoria, le quali provvederanno per conto dei produttori a stipulare contratto di fideiussione bancaria o assicurativa per conto dei produttori di latte vaccino nei confronti degli acquirenti, al fine di garantire il totale versamento del prelievo supplementare da parte degli acquirenti stessi.

2. Beneficiari della garanzia fideiussoria sono i produttori che ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 2 del decreto legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 1995, n. 46, hanno ottenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1992, n. 468, l'approvazione di un piano di sviluppo o di miglioramento zootecnico da parte della Regione e che abbiano chiesto l'assegnazione di una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano medesimo.

3. La garanzia è limitata fino alla pubblicazione del Bollettino AIMA riferito alle quote per l'annata agraria 1996/1997 o all'eventuale bollettino di sanatoria e all'aumento di produzione conseguente all'attuazione del piano di sviluppo o di miglioramento zootecnico indi-

cato nel comma 2.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a valere sulle disponibilità esistenti sul fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 44 del 1988, un contributo per complessive lire 60.000.000 alle associazioni di categoria indicate nel comma 1 per la stipula del contratto di fideiussione.

5. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge valutati in lire 60.000.000 per il 1996 gravano sulle disponibilità esistenti sul fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 44 del 1988.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento numero 1.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Ladu - Lorenzoni - Obino - Marrocu - Montis

Art. 1

Nel comma 3 dopo le parole "sanatoria" sono aggiunte le seguenti: "relativa all'annata precedente". (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

LADU (Popolari), *relatore*. La dicitura "annata agraria 1996/1997 e all'eventuale bollettino di sanatoria", ci sembrava non sufficientemente chiara, quindi abbiamo dovuto specificare meglio che si trattava dell'annata precedente.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 1, con l'avvertenza che si tratta di cancellare dalla quart'ultima riga "per conto dei produttori", erroneamente scritto due volte. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 2

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale della proposta di legge numero 188.

Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Ballero. Ne ha facoltà.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Brevissimamente per dichiarare che voterò a favore di questa proposta di legge. Raccomando agli Uffici di provvedere, in sede di coordinamento alla riformulazione dell'articolato, migliorandone anche la punteggiatura, al fine di avere frasi più brevi, ma di contenuto ovviamente analogo al testo così come viene votato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Biggio. Ne ha facoltà.

BIGGIO (A.N.). Io voglio raccomandare alla Giunta per il Regolamento di prendere in considerazione che troppo spesso in quest'Aula si continua ad emendare e si raccomandano aggiustamenti costantemente in assenza di documentazione precisa.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione per appello nominale della proposta di legge numero 188.

Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello. (E' estratto il numero 34, corrispondente al nome del consigliere Frau.)

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Frau.

VASSALLO, *Segretario*, procede all'appello.

Rispondono sì i consiglieri: Frau - Ghirra - Granara - Ladu - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Manunza - Marrocu - Montis - Murgia - Nizzi - Obino - Petrini - Pittalis - Sanna Salvatore - Sassu - Scano - Tunis Gianfranco - Tunis Marco - Usai Pietro - Vassallo - Zucca - Balia - Ballero - Balletto - Berria - Biggio - Bonesu - Busonera - Casu - Cherchi - Concas - Cucca - Cugini - Deiana - Demontis - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Falconi - Fantola - Floris - Fois Paolo.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	43
votanti	43
maggioranza	22
favorevoli	43

(Il Consiglio approva).

Il Consiglio sarà riconvocato a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 14 e 53.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio f.f.
Dott. Antonio Dessì
